

Lotta alla corruzione in Svizzera e in Italia: quali lacune?

Lutte contre la corruption en Suisse et en Italie: quelles lacunes?

25 e 26 ottobre 2013, Auditorium USI Lugano

**Banche svizzere e corruzione
internazionale: le lacune attuali alla
luce della codificazione delle nuove
Raccomandazioni del GAFI/FATF**

Paolo Bernasconi

Con il sostegno di:



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale degli affari esteri DFAE



STRUMENTI PROCEDURALI DI SEQUESTRO

	Conto bancario	Cassetta di sicurezza	Metalli, cartevalori	Crediti
SEQUESTRO PENALE - del provento del reato e di beni sostitutivi (art. 70 CPS) - di valori equivalenti (art. 71 CPS)	X	X	X	X
MISURA CIVILE PROVVISORIALE per es. - per salvaguardare l'oggetto di causa - per vietare atti societari di disposizione	X	X	X	X
SEQUESTRO ESECUTIVO (art. 271 LEF) se il debitore ha sede o domicilio fuori dalla Svizzera ¹ oppure se il creditore dispone di un titolo di credito esecutivo ² e se i beni si trovano in territorio svizzero o presso la succursale all'estero di una banca svizzera	X	X	X	X
¹ Art. 271 cifra 4 LEF				
² Art. 271 cifra 6 LEF				

Annessi: artt. 70-71 CPS; art. 271 LEF

ESTRATTO DAL CODICE PENALE SVIZZERO (CPS)

Art. 70

Confisca di valori patrimoniali - Principi

- 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
- 2 La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
- 3 Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
- 4 La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
- 5 Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.

Art. 71

Risarcimenti

- 1 Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'articolo 70 capoverso 2.
- 2 Il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedisca seriamente il reinserimento sociale dell'interessato.
- 3 In vista dell'esecuzione del risarcimento, l'autorità inquirente può sottoporre a sequestro valori patrimoniali dell'interessato. Il sequestro non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato nell'ambito dell'esecuzione forzata.

ESTRATTO DALLA LEGGE FEDERALE SULL'ESECUZIONE E SUL FALLIMENTO (LEF)

Art. 271

A. Cause di sequestro

- 1 Per i crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il creditore può chiedere il sequestro dei beni del debitore che si trovano in Svizzera:
 1. quando il debitore non abbia domicilio fisso;
 2. quando il debitore, nell'intenzione di sottrarsi all'adempimento delle sue obbligazioni, trafughi i suoi beni, si renda latitante o si prepari a prendere la fuga;
 3. quando il debitore sia di passaggio o appartenga al ceto delle persone che frequentano le fiere ed i mercati e si tratti di crediti per loro natura immediatamente esigibili;
 4. quando il debitore non dimori in Svizzera, se non vi è altra causa di sequestro, ma il credito abbia un legame sufficiente con la Svizzera o si fondi su un riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82 capoverso 1;
 5. quando al creditore sia stato rilasciato nei confronti del debitore un attestato provvisorio o definitivo di carenza di beni;
 6. quando il creditore possieda nei confronti del debitore un titolo definitivo di rigetto dell'opposizione.
- 2 Nei casi contemplati ai numeri 1 e 2 il sequestro si può domandare altresì per crediti non ancora scaduti; esso produce, rimpetto al debitore, la scadenza del credito.
- 3 Nel caso contemplato al capoverso 1 numero 6, se si tratta di una decisione straniera da eseguire secondo la Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il giudice pronuncia anche sull'esecutività della stessa.

**RICICLAGGIO DI AVERI PATRIMONIALI
(art. 305bis CPS)****Giurisprudenza del Tribunale federale****Cifra 1 dell'art. 305bis CPS: Definizione dell'atto di riciclaggio**

- 129 IV 325 cons. 2.2.4.: questa norma penale protegge, in primo luogo, l'amministrazione della giustizia e lo Stato nell'ambito dell'esecuzione della sua pretesa di confisca del provento di reato.
- 129 IV 326 cons. 2.2.4.: solamente in secondo oppure in terzo luogo questa disposizione protegge gli interessi patrimoniali della persona che è stata lesa dal reato a monte del riciclaggio.

Cifra 1**DELIMITAZIONE RIGUARDO AD ALTRE NORME LEGALI**

- 129 IV 324 cons. 2.2.2., 2.2.4., 2.2.5.:
relazione con l'art. 41 CO: art. 305bis CPS come base per la pretesa della persona lesa al risarcimento del danno patrimoniale.
- 129 IV 327 cons. 2.2.4.: relazione con l'art. 59 cifra 1 cpv. 1 CPS che disciplina la confisca.
- 127 IV 85 cons. 2e: relazione con l'art. 160 CPS che disciplina la ricettazione: sussiste concorrenza diretta (echte Konkurrenz).
- 128 IV 132 cons. 7f: relazione con l'art. 196 CPS che punisce la tratta delle persone: sussiste concorrenza diretta (echte Konkurrenz).
- 122 IV 218 cons. 3b: relazione con l'art. 19 della Legge federale sugli stupefacenti che punisce il finanziamento del traffico di stupefacenti.
- 123 IV 233 cons. 3e: relazione con l'art. 38 Legge federale sulle lotterie.
- 125 IV 143 cons. 3c, d: portata delle norme previste dalla Convenzione sulla diligenza delle banche riguardanti l'uso del segreto bancario.

ELEMENTI COSTITUTIVI DI CARATTERE OGGETTIVO

Reato a monte di riciclaggio

122 IV 215 cons. 2; 126 IV 261 cons. 3a:

gli averi patrimoniali oggetto di riciclaggio devono provenire da un crimine.

126 IV 261 cons. 3a: gli averi patrimoniali oggetto di riciclaggio possono provenire da un crimine anche commesso all'estero.

126 IV 261 cons. 3b/aa: gli averi patrimoniali oggetto di riciclaggio possono provenire dal traffico di stupefacenti per mestiere.

126 IV 262 cons. 3b/bb: non è possibile il riciclaggio se il reato a monte è prescritto nel momento in cui viene commesso l'atto di riciclaggio.

Sequestro su un conto bancario della differenza di prezzo su un rogito di compravendita immobiliare in Francia poiché considerato come provento di riciclaggio (sentenza del TPF del 22.12.2008 BB.2008.81 commentata nell'articolo di Saverio Lembo e Anne Valérie Julien Berthod, Blanchiment et fausse constatation du prix de vente dans un acte authentique: examen critique de jurisprudence et responsabilité du banquier, AJP/PJA, 1/2010.

Misure di ostacolo da parte dell'autore di riciclaggio

124 IV 275 cons. 2; 127 IV 25 cons. 3a; 128 IV 131 cons. 7a; 129 IV 244 cons. 3.3 generalità

124 IV 276 cons. 2; 126 IV 261 cons. 3a; 128 IV 131 cons. 7a:

punibilità degli atti di ostacolo indipendentemente dal risultato dei medesimi. Infatti, il reato di riciclaggio è considerato come un reato di messa in pericolo astratta.

122 IV 215 cons. 2b: occultamento del provento del traffico di stupefacenti nell'appartamento di una terza persona.

126 IV 258 cons. 2: accettazione del provento del traffico di stupefacenti a scopo di amministrazione e gestione dello stesso.

122 IV 213 cons. 1, 2c: cambio di banconote in una valuta in banconote della stessa valuta ma di taglio maggiore.

127 IV 25 cons. 3: trasporto fisico clandestino di valuta al territorio di un altro paese.

128 IV 132 cons. 7b: trasferimento a membri della famiglia di denari provenienti dalla tratta di persone.

- 124 IV 278 cons. 4: non è considerato come un atto di ostacolo, secondo la cifra 1 dell'art. 305bis CPS, il semplice versamento di una somma di denaro a favore del conto personale al domicilio della persona in questione che viene abitualmente utilizzato per il movimento privato dei pagamenti.
- 125 IV 142 cons. 3b: carente verifica dell'identità dell'avente diritto economico in occasione dell'apertura del conto, malgrado i dubbi sull'identità del medesimo (125 IV 145 cons. 4).
- 122 IV 217 cons. 3; 124 IV 276 cons. 3: punibilità dell'"autoriciclaggio": può essere punita per riciclaggio anche la persona che ha ottenuto gli averi patrimoniali grazie ad un crimine commesso dalla medesima persona. Conferma della giurisprudenza: 126 IV 261 cons. 3a.
- 136 IV 179 punibilità del riciclaggio dei proventi della corruzione passiva commessa da parte di un funzionario della Regione autonoma della Valle d'Aosta: conferma della condanna nei confronti di funzionari di banche nel Canton Vallese.
- 136 IV 188 condanna del direttore di una banca di Zurigo per avere accettato versamenti di milioni di dollari che erano provento della corruzione di funzionari fiscali brasiliani.

Errore riguardo alla fattispecie

- 129 IV 244 cons. 3.3.: L'attenuante dell'errore sui fatti secondo l'art. 19 CPS è stata riconosciuta a favore di una persona che aveva ritenuto erroneamente che gli averi patrimoniali provenienti dal traffico di stupefacenti non fossero confiscabili a causa del decorso del tempo.

Connessioni internazionali

- 137 IV 33 Il riciclaggio commesso in territorio del Kosovo del provento di reati commessi da un'organizzazione criminale può essere perseguito in Svizzera esclusivamente se l'autorità straniera delega formalmente il procedimento penale straniero alle autorità svizzere.

138 IV 1

Le autorità svizzere non richiedono prove particolarmente stringenti riguardo all'esistenza del reato a monte commesso all'estero. Non è necessaria la conoscenza esatta del reato e del suo autore. Non è nemmeno richiesta la prova di un rapporto di causalità naturale oppure adeguata fra il reato commesso all'estero nell'ambito di un'organizzazione criminale e gli averi patrimoniali depositati in territorio svizzero. Basta invece comprovare che sia stato commesso all'estero un reato nell'ambito di un'organizzazione criminale e che gli averi patrimoniali depositati in Svizzera provengano dall'attività di questa organizzazione criminale.

ELEMENTI COSTITUTIVI DI CARATTERE SOGGETTIVO

122 IV 217 cons. 2e: generalità

Condanna di due banchieri svizzeri per riciclaggio del provento di corruzione in Italia (sentenza del Tribunale Federale 6b_900/2009 del 21.10.2010)

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

Cifra 2

Generalità

126 II 512 cons. 5d/cc: possibilità della modifica di una sentenza straniera, se la misura della pena supera il massimo previsto dal diritto svizzero.

Cifra 2 lett. a

Aggravante dell'aver agito come membro di un'organizzazione criminale

129 IV 273 cons. 2.3.: definizione di un'organizzazione criminale

129 IV 273 cons. 2.3.1.: la definizione di un'organizzazione criminale è identica a quella prevista dall'art. 261bis CPS.

129 IV 273 cons. 2.3.1.: delimitazione delle definizioni rispetto all'associazione illecita per crimini e delitti contro lo Stato e la difesa nazionale prevista dall'art. 275ter CPS nonché riguardo alla banda prevista dagli art. 139 CPS (furto) e dall'art. 140 CPS (rapina).

129 IV 274 cons. 2.3.2.: un'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti è considerata organizzazione criminale.

129 IV 275 cons. 2.4.: il concetto di appartenente ad un'organizzazione criminale è identico a quello previsto dall'art. 261bis CPS.

129 IV 275 cons. 2.4.: il requisito dell'aggravante di avere agito come membro di un'organizzazione criminale viene riconosciuto nei confronti dell'autore di riciclaggio che, nell'ambito di un'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti, era considerato uomo tuttofare.

Cifra 2 lett. c

Aggravante di avere esercitato riciclaggio per mestiere

122 IV 216 cons. 2c; 129 IV 190 cons. 3.1.:

definizione, precisando in particolare che una cifra d'affari di CHF 100'000.- o più è da considerarsi come "grossa" ai sensi della cifra 2 lett. c dell'art. 305bis CPS.

129 IV 190 cons. 3.1.; 129 IV 255 cons. 2.2.:

definizione in relazione al traffico di droga commesso per mestiere.

* * *

NORMES INTERNATIONALES SUR LA LUTTE CONTRE
LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET
LE FINANCEMENT DU TERRORISME ET
DE LA PROLIFÉRATION

LES RECOMMANDATIONS DU GAFI

FÉVRIER 2012

Imprimé en mars 2012

LES RECOMMANDATIONS DU GAFI

Numéro	Ancien numéro ¹	
A – POLITIQUES ET COORDINATION EN MATIÈRE DE LBC/FT		
1	-	Évaluation des risques et application d'une approche fondée sur les risques *
2	R.31	Coopération et coordination nationales
B – BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET CONFISCATION		
3	R.1 et R.2	Infraction de blanchiment de capitaux *
4	R.3	Confiscation et mesures provisoires *
C – FINANCEMENT DU TERRORISME ET FINANCEMENT DE LA PROLIFÉRATION		
5	SRII	Infraction de financement du terrorisme *
6	SRIII	Sanctions financières ciblées liées au terrorisme et au financement du terrorisme *
7		Sanctions financières ciblées liées à la prolifération *
8	SRVIII	Organismes à but non lucratif *
D – MESURES PRÉVENTIVES		
9	R.4	Lois sur le secret professionnel des institutions financières <i>Devoir de vigilance relatif à la clientèle et conservation des documents</i>
10	R.5	Devoir de vigilance relatif à la clientèle *
11	R.10	Conservation des documents <i>Mesures supplémentaires dans le cas de clients et d'activités spécifiques</i>
12	R.6	Personnes politiquement exposées *
13	R.7	Correspondance bancaire *
14	SRVI	Services de transfert de fonds ou de valeurs *
15	R.8	Nouvelles technologies
16	SRVII	Virements électroniques *
		<i>Recours à des tiers, contrôles et groupes financiers</i>
17	R.9	Recours à des tiers *
18	R.15 et R.22	Contrôles internes et succursales et filiales à l'étranger *
19	R.21	Pays présentant un risque plus élevé *
		<i>Déclaration des opérations suspectes</i>
20	R.13 et SRIV	Déclaration des opérations suspectes *
21	R.14	Divulgaration et confidentialité

Numéro	Ancien numéro ¹	
<i>Entreprises et professions non financières désignées</i>		
22	R.12	Entreprises et professions non financières désignées – Devoir de vigilance relatif à la clientèle *
23	R.16	Entreprises et professions non financières désignées – Autres mesures *
E – TRANSPARENCE ET BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS DES PERSONNES MORALES ET CONSTRUCTIONS JURIDIQUES		
24	R.33	Transparence et bénéficiaires effectifs des personnes morales *
25	R.34	Transparence et bénéficiaires effectifs des constructions juridiques *
F – POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS DES AUTORITÉS COMPÉTENTES ET AUTRES MESURES INSTITUTIONNELLES		
<i>Réglementation et contrôle</i>		
26	R.23	Réglementation et contrôle des institutions financières *
27	R.29	Pouvoirs des autorités de contrôle
28	R.24	Réglementation et contrôle des entreprises et professions non financières désignées *
<i>Autorités opérationnelles et autorités de poursuite pénale</i>		
29	R.26	Cellules de renseignements financiers *
30	R.27	Responsabilités des autorités de poursuite pénale et des autorités chargées des enquêtes *
31	R.28	Pouvoirs des autorités de poursuite pénale et des autorités chargées des enquêtes
32	SRIX	Passeurs de fonds *
<i>Obligations générales</i>		
33	R.32	Statistiques
34	R.25	Lignes directrices et retour d'informations
<i>Sanctions</i>		
35	R.17	Sanctions
G – COOPÉRATION INTERNATIONALE		
36	R.35 et SRI	Instruments internationaux
37	R.36 et SRV	Entraide judiciaire
38	R.38	Entraide judiciaire : gel et confiscation *
39	R.39	Extradition
40	R.40	Autres formes de coopération internationale *

1. La colonne « ancien numéro » renvoie aux recommandations du GAFI de 2003 correspondantes.

* Les recommandations marquées d'un astérisque ont une note interprétative, qui doit être lue conjointement avec la recommandation.

Version adoptée le 15 février 2012.

**NOTE INTERPRÉTATIVE DE LA RECOMMANDATION 3
(INFRACTION DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX)**

1. Les pays devraient conférer le caractère d'infraction pénale au blanchiment de capitaux sur la base de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 (Convention de Vienne) et de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée de 2000 (la Convention de Palerme).
2. Les pays devraient appliquer l'infraction de blanchiment de capitaux à toutes les infractions graves, afin de couvrir la gamme la plus large d'infractions sous-jacentes. Les infractions sous-jacentes peuvent être définies par rapport à l'ensemble des infractions, par rapport à un seuil lié soit à une catégorie d'infractions graves, soit à la peine privative de liberté dont est passible l'infraction sous-jacente (méthode du seuil), par rapport à une liste d'infractions sous-jacentes ou par une combinaison de ces méthodes.
3. Dans les pays qui adoptent la méthode du seuil, les infractions sous-jacentes devraient au minimum comprendre toutes les infractions relevant de la catégorie des infractions graves en vertu de leur droit interne ou inclure les infractions passibles d'une peine maximale de plus d'un an d'emprisonnement ou, pour les pays qui ont établi dans leur système juridique un seuil minimum pour les infractions, les infractions sous-jacentes devraient comprendre toutes les infractions passibles d'une peine minimale de plus de six mois d'emprisonnement.
4. Quelle que soit l'approche adoptée, chaque pays devrait au minimum inclure une gamme d'infractions au sein de chacune des catégories désignées d'infractions. L'infraction de blanchiment de capitaux devrait s'appliquer à tous les types de biens qui, indépendamment de leur valeur, représentent directement ou indirectement le produit du crime. Il ne devrait pas être nécessaire qu'une personne soit condamnée pour une infraction sous-jacente pour pouvoir prouver qu'un bien constitue le produit du crime.
5. Les infractions sous-jacentes au blanchiment de capitaux devraient s'étendre aux actes commis dans un autre pays, qui constituent une infraction dans ce pays, et qui auraient constitué une infraction sous-jacente s'ils avaient été commis sur le territoire national. Les pays peuvent prévoir que la seule condition requise est que l'acte aurait constitué une infraction sous-jacente s'il avait été commis sur le territoire national.
6. Les pays peuvent prévoir que l'infraction de blanchiment de capitaux ne s'applique pas aux personnes qui ont commis l'infraction sous-jacente, lorsque cela est contraire aux principes fondamentaux de leur droit interne.
7. Les pays devraient s'assurer que :
 - (a) L'élément intentionnel et la connaissance requis pour prouver le blanchiment de capitaux peuvent être déduits de circonstances factuelles objectives.
 - (b) Des sanctions pénales efficaces, proportionnées et dissuasives devraient s'appliquer aux personnes physiques condamnées pour blanchiment de capitaux.
 - (c) L'imputation de la responsabilité pénale et l'application de sanctions pénales et, si ce n'est pas possible (en raison des principes fondamentaux du droit interne),

l'imputation de la responsabilité civile ou administrative et l'application de sanctions civiles ou administratives, devraient être prévues à l'encontre des personnes morales. Ceci ne devrait pas exclure des procédures parallèles, qu'elles soient pénales, civiles ou administratives, à l'encontre des personnes morales dans les pays où plus d'une forme de responsabilité est prévue. Ces mesures devraient s'appliquer sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques. Toutes les sanctions devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives.

- (d) Des infractions connexes appropriées à l'infraction de blanchiment de capitaux devraient être prévues, y compris la participation, l'association ou l'entente en vue de commettre l'infraction, la tentative, l'aide et l'assistance et le fait de faciliter et de conseiller la commission de l'infraction, sauf lorsque ce n'est pas permis par les principes fondamentaux du droit interne.

Termes	Définitions
Catégories désignées d'infractions	L'expression <i>catégories désignées d'infractions</i> désigne : ■ la participation à un groupe criminel organisé et la participation à un racket ; ■ le terrorisme, y compris son financement ; ■ la traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants ; ■ l'exploitation sexuelle, y compris celle des enfants ; ■ le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ; ■ le trafic illicite d'armes ; ■ le trafic illicite de biens volés et autres biens ; ■ la corruption ; ■ la fraude ; ■ le faux monnayage ; ■ la contrefaçon et le piratage de produits ; ■ les infractions pénales contre l'environnement ; ■ les meurtres et les blessures corporelles graves ; ■ l'enlèvement, la séquestration et la prise d'otages ; ■ le vol ; ■ la contrebande (y compris relativement aux taxes et droits de douane et d'accise) ; ■ les infractions fiscales pénales (liées aux impôts directs et indirects) ; ■ l'extorsion ; ■ le faux ; ■ la piraterie ; ■ les délits d'initiés et la manipulation de marchés. Lorsqu'il détermine la gamme des infractions constituant des infractions sous-jacentes dans chacune des catégories énumérées ci-dessus, chaque pays peut décider, conformément à son droit interne, comment il définira ces infractions et la nature de tout élément particulier de ces infractions qui en fait des infractions graves.
Communication d'informations fausses	Voir la NI de la recommandation 32.

INTERNATIONAL STANDARDS
ON COMBATING MONEY LAUNDERING
AND THE FINANCING
OF TERRORISM & PROLIFERATION

THE FATF RECOMMENDATIONS

FEBRUARY 2012

Printed May 2012

THE FATF RECOMMENDATIONS

Number	Old Number ¹	
A – AML/CFT POLICIES AND COORDINATION		
1	-	Assessing risks & applying a risk-based approach *
2	R.31	National cooperation and coordination
B – MONEY LAUNDERING AND CONFISCATION		
3	R.1 & R.2	Money laundering offence *
4	R.3	Confiscation and provisional measures *
C – TERRORIST FINANCING AND FINANCING OF PROLIFERATION		
5	SRII	Terrorist financing offence *
6	SRIII	Targeted financial sanctions related to terrorism & terrorist financing *
7		Targeted financial sanctions related to proliferation *
8	SRVIII	Non-profit organisations *
D – PREVENTIVE MEASURES		
9	R.4	Financial institution secrecy laws
		<i>Customer due diligence and record keeping</i>
10	R.5	Customer due diligence *
11	R.10	Record keeping
		<i>Additional measures for specific customers and activities</i>
12	R.6	Politically exposed persons *
13	R.7	Correspondent banking *
14	SRVI	Money or value transfer services *
15	R.8	New technologies
16	SRVII	Wire transfers *
		<i>Reliance, Controls and Financial Groups</i>
17	R.9	Reliance on third parties *
18	R.15 & R.22	Internal controls and foreign branches and subsidiaries *
19	R.21	Higher-risk countries *
		<i>Reporting of suspicious transactions</i>
20	R.13 & SRIV	Reporting of suspicious transactions *
21	R.14	Tipping-off and confidentiality
		<i>Designated non-financial Businesses and Professions (DNFBPs)</i>
22	R.12	DNFBPs: Customer due diligence *
23	R.16	DNFBPs: Other measures *

E – TRANSPARENCY AND BENEFICIAL OWNERSHIP OF LEGAL PERSONS AND ARRANGEMENTS		
24	R.33	Transparency and beneficial ownership of legal persons *
25	R.34	Transparency and beneficial ownership of legal arrangements *
F – POWERS AND RESPONSIBILITIES OF COMPETENT AUTHORITIES AND OTHER INSTITUTIONAL MEASURES		
<i>Regulation and Supervision</i>		
26	R.23	Regulation and supervision of financial institutions *
27	R.29	Powers of supervisors
28	R.24	Regulation and supervision of DNFBPs
<i>Operational and Law Enforcement</i>		
29	R.26	Financial intelligence units *
30	R.27	Responsibilities of law enforcement and investigative authorities *
31	R.28	Powers of law enforcement and investigative authorities
32	SRIX	Cash couriers *
<i>General Requirements</i>		
33	R.32	Statistics
34	R.25	Guidance and feedback
<i>Sanctions</i>		
35	R.17	Sanctions
G – INTERNATIONAL COOPERATION		
36	R.35 & SRI	International instruments
37	R.36 & SRV	Mutual legal assistance
38	R.38	Mutual legal assistance: freezing and confiscation *
39	R.39	Extradition
40	R.40	Other forms of international cooperation *

1. The 'old number' column refers to the corresponding 2003 FATF Recommendation.

* Recommendations marked with an asterisk have interpretive notes, which should be read in conjunction with the Recommendation.

Version as adopted on 15 February 2012.

**INTERPRETIVE NOTE TO RECOMMENDATION 3
(MONEY LAUNDERING OFFENCE)**

1. Countries should criminalise money laundering on the basis of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (the Vienna Convention) and the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000 (the Palermo Convention).
2. Countries should apply the crime of money laundering to all serious offences, with a view to including the widest range of predicate offences. Predicate offences may be described by reference to all offences; or to a threshold linked either to a category of serious offences; or to the penalty of imprisonment applicable to the predicate offence (threshold approach); or to a list of predicate offences; or a combination of these approaches.
3. Where countries apply a threshold approach, predicate offences should, at a minimum, comprise all offences that fall within the category of serious offences under their national law, or should include offences that are punishable by a maximum penalty of more than one year's imprisonment, or, for those countries that have a minimum threshold for offences in their legal system, predicate offences should comprise all offences that are punished by a minimum penalty of more than six months imprisonment.
4. Whichever approach is adopted, each country should, at a minimum, include a range of offences within each of the designated categories of offences. The offence of money laundering should extend to any type of property, regardless of its value, that directly or indirectly represents the proceeds of crime. When proving that property is the proceeds of crime, it should not be necessary that a person be convicted of a predicate offence.
5. Predicate offences for money laundering should extend to conduct that occurred in another country, which constitutes an offence in that country, and which would have constituted a predicate offence had it occurred domestically. Countries may provide that the only prerequisite is that the conduct would have constituted a predicate offence, had it occurred domestically.
6. Countries may provide that the offence of money laundering does not apply to persons who committed the predicate offence, where this is required by fundamental principles of their domestic law.
7. Countries should ensure that:
 - (a) The intent and knowledge required to prove the offence of money laundering may be inferred from objective factual circumstances.
 - (b) Effective, proportionate and dissuasive criminal sanctions should apply to natural persons convicted of money laundering.
 - (c) Criminal liability and sanctions, and, where that is not possible (due to fundamental principles of domestic law), civil or administrative liability and sanctions, should apply to legal persons. This should not preclude parallel criminal, civil or administrative proceedings with respect to legal persons in countries in which more than one form of

liability is available. Such measures should be without prejudice to the criminal liability of natural persons. All sanctions should be effective, proportionate and dissuasive.

- (d) There should be appropriate ancillary offences to the offence of money laundering, including participation in, association with or conspiracy to commit, attempt, aiding and abetting, facilitating, and counselling the commission, unless this is not permitted by fundamental principles of domestic law.

Terms	Definitions
	issued by the Basel Committee on Banking Supervision, the Objectives and Principles for Securities Regulation issued by the International Organization of Securities Commissions, and the Insurance Supervisory Principles issued by the International Association of Insurance Supervisors.
Correspondent banking	<i>Correspondent banking</i> is the provision of banking services by one bank (the "correspondent bank") to another bank (the "respondent bank"). Large international banks typically act as correspondents for thousands of other banks around the world. Respondent banks may be provided with a wide range of services, including cash management (e.g. interest-bearing accounts in a variety of currencies), international wire transfers, cheque clearing, payable-through accounts and foreign exchange services.
Country	All references in the FATF Recommendations to <i>country</i> or <i>countries</i> apply equally to territories or jurisdictions.
Cover Payment	Please refer to the IN. to Recommendation 16.
Criminal activity	<i>Criminal activity</i> refers to: (a) all criminal acts that would constitute a predicate offence for money laundering in the country; or (b) at a minimum to those offences that would constitute a predicate offence as required by Recommendation 3.
Cross-border Wire Transfer	Please refer to the IN to Recommendation 16.
Currency	<i>Currency</i> refers to banknotes and coins that are in circulation as a medium of exchange.
Designated categories of offences	<i>Designated categories of offences</i> means: ■ participation in an organised criminal group and racketeering; ■ terrorism, including terrorist financing; ■ trafficking in human beings and migrant smuggling; ■ sexual exploitation, including sexual exploitation of children; ■ illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances; ■ illicit arms trafficking; ■ illicit trafficking in stolen and other goods; ■ corruption and bribery; ■ fraud; ■ counterfeiting currency;

Terms	Definitions
	☒ counterfeiting and piracy of products; ☒ environmental crime; ☒ murder, grievous bodily injury; ☒ kidnapping, illegal restraint and hostage-taking; ☒ robbery or theft; ☒ smuggling; (including in relation to customs and excise duties and taxes); ☒ tax crimes (related to direct taxes and indirect taxes); ☒ extortion; ☒ forgery; ☒ piracy; and ☒ insider trading and market manipulation.
	When deciding on the range of offences to be covered as predicate offences under each of the categories listed above, each country may decide, in accordance with its domestic law, how it will define those offences and the nature of any particular elements of those offences that make them serious offences.
Designated non-financial businesses and professions	<i>Designated non-financial businesses and professions</i> means: a) Casinos⁵³ b) Real estate agents. c) Dealers in precious metals. d) Dealers in precious stones. e) Lawyers, notaries, other independent legal professionals and accountants – this refers to sole practitioners, partners or employed professionals within professional firms. It is not meant to refer to 'internal' professionals that are employees of other types of businesses, nor to professionals working for government agencies, who may already be subject to AML/CFT measures. f) Trust and Company Service Providers refers to all persons or businesses that are not covered elsewhere under these Recommendations, and

⁵³ References to *Casinos* throughout the FATF Standards include internet- and ship-based casinos.



FATF'S RESPONSE TO THE PUBLIC CONSULTATION ON THE REVISION OF THE FATF RECOMMENDATIONS

I. INTRODUCTION

1. In June 2009, the FATF began its review of the FATF Recommendations on anti-money laundering and combating the financing of terrorism (AML/CFT), and has been committed to consultation with the private sector (including representative bodies from the financial sector, DNFBPs and NGOs etc.) throughout the process. This review was undertaken, in part, to address emerging threats that have been identified, but also to reflect on the experiences of members in implementing the Recommendations since they were last revised in 2003. In the course of the review, the FATF has issued two public consultation papers (October 2010 and June 2011)¹, and organised two private sector consultative forum (PSCF) meetings, in November 2010 and December 2011. In addition, there has been more focused outreach to the private sector, from time to time, on specific technical issues.
2. Feedback was sought by the FATF from the private sector on the following areas:
 - (a) The Risk-Based Approach to AML/CFT
 - (b) Inclusion of Tax Crimes as Predicate Offence for Money Laundering
 - (c) Customer Due-Diligence Measures
 - (d) Transparency of Legal Persons and Legal Arrangements
 - (e) Politically Exposed Persons
 - (f) Enhancing the Transparency of Cross-Border Wire Transfers
 - (g) Targeted Financial Sanctions in the Terrorist Financing and Financing of Proliferation Contexts
 - (h) Third-Party Reliance and Group-Wide Compliance Programmes
 - (i) Data Protection and Privacy
 - (j) International Cooperation
 - (k) The Financial Intelligence Unit
3. More than 140 written responses were received from the public consultations, and each of these was considered by the FATF. On some issues, a variety of views from the private sector were received, and the FATF had to carefully consider the opinions and requirements of different segments of the private sector, while ensuring that the over-arching aim to enhance and clarify the FATF Standards is achieved. While some feedback on the FATF's reaction to the comments received has been provided during the PSCF meetings, this document provides the FATF's formal response to the key themes that emerged from the consultations. The intention also is to hold a further meeting of the PSCF, in the near future, in order to elaborate, where necessary, on the contents of this document.

¹ www.fatf-gafi.org/standardsreview

II. FATF'S RESPONSE TO THE KEY ISSUES ARISING FROM THE PUBLIC CONSULTATIONS

4. Not surprisingly, the consultation process generated a very broad range of opinions on many of the issues, with quite opposite positions being advocated in some cases. This document does not attempt to respond to each and every position taken, but focuses on the more consistent themes that emerged from the comments.

The Risk-Based Approach (New Recommendation)

5. There was broad support from the private sector on applying a risk-based approach to AML/CFT, in general. The majority of responses were also in favour of a risk-based approach to the supervision of compliance with AML/CFT obligations. Some concerns were expressed that supervisors may not adequately understand or apply the risk-based approach, and that it could be helpful to have additional guidance on compliance risk indicators that supervisors and the private sector may refer to. Requests were also made that the more overt references to the risk-based approach in the Recommendations themselves should not detract from the value of the FATF's sector-specific guidance that had previously been developed in consultation with the private sector; and that the overall approach should be sufficiently flexible for practitioners to be able to use their own judgement when applying a risk-based approach.
6. The effective implementation of the risk-based approach requires both countries and the private sector to work in partnership, to clearly understand the money laundering and terrorist financing risks which affect them, and to adapt their systems to the nature of these risks. The underlying principle, clearly stated in several places in the revised Recommendations, should remain that enhanced measures should be applied where the risks are higher, with the option of applying simplified measures where the risks are lower.
7. The revised Recommendations also make it clear that in applying a risk-based approach, countries and the relevant supervisors should take into consideration the varying characteristics of the financial institutions or designated non-financial business and profession (DNFBPs), and the degree of discretion allowed to them under a risk-based approach. Appropriate information on the risks assessment and the resulting approach to supervision should be communicated to the private sector, so that financial institutions and DNFBPs would have a better appreciation of the flexibility given them to differentiate the extent of their preventive measures, depending on the type and level of risks. The FATF had also taken the opportunity to provide additional guidance in the form of illustrative examples of higher and lower risk factors, and the appropriate measures that might be adopted in certain situations. However, these remain examples and should not be misunderstood to represent part of the mandatory elements of the revised Standards.
8. Regarding sector-specific guidance, the FATF had, in recent years, produced a series of sectoral guidance documents, each of which includes guidance for both public authorities and the private sector in the application of the risk-based approach. Following the adoption of the revised Recommendations, the FATF will, in consultation with the relevant parts of

the private sector, initiate further work to update the guidance documents to reflect the changes in the risk-based approach, and to consider developing additional compliance risk indicators and best practices.

Inclusion of Tax Crimes as a Predicate Offence for Money Laundering (New)

9. The responses received from the private sector on the inclusion of tax crimes as predicate offences were mixed, with a number of financial representative bodies supporting the proposal in general, while many representative bodies, including DNFBPs' representative bodies, indicating concerns or rejecting the proposal. The concerns relate in particular to: (i) the scope of tax crimes, with a strong preference indicated that only serious tax crimes should be included; (ii) the lack in expertise and the inherent difficulty for the private sector in detecting tax crimes; and (iii) the need for a level playing field.
10. The FATF had considered these concerns and the need to address the growing threat over the laundering of tax crimes. The change is thus calibrated to focus on the inclusion of serious tax crimes, and is similar to the approach that the FATF has taken consistently in defining the minimum range of predicate offences for money laundering as being serious offences. Countries would, therefore, have some flexibility with respect to the precise offences to be included in relation to its own circumstances.

Customer Due-Diligence (CDD) Measures (New Recommendation 10)

11. The private sector was consulted on various aspects of the CDD measures, including proposals to further clarify the steps necessary to identify and verify the ultimate beneficial owner. A number of issues were tabled by respondents, relating to: (i) the challenges faced in establishing who are the beneficial owners, and the possibility of introducing a threshold in defining beneficial ownership; (ii) the cost and burden of conducting CDD measures, and the possibility of exemptions from identifying the beneficial owner, unless there are identified money laundering and terrorist financing risks; (iii) requests for assistance from the public sector to help the private sector identify and verify beneficial owners of legal persons and legal arrangements; and (iv) the specific circumstances of the life insurance industry when dealing with beneficiaries of life insurance policies. The FATF is fully aware of the challenges faced by financial institutions and DNFBPs in fulfilling the obligations with respect to identifying beneficial owners, and this has been a particular challenge identified during the recent round of mutual evaluations conducted on FATF members. Therefore, considerable attention has been given during the revision to try to address some of the concerns.
12. **Clarification of measures to identify and verify beneficial owners:** In recognising that it may not always be possible to identify the natural person who is the ultimate beneficial owner when dealing with legal persons or legal arrangements (e.g. when there is a diversified ownership structure), a step-by-step process on the appropriate CDD measures has been adopted in the revised Recommendation. When dealing with a customer which is a legal person, a financial institution should first try to identify the natural persons who ultimately have a controlling ownership interest; but if there is doubt over whether such

**SOCIETÀ DI SEDE
BASE LEGALE DI DIRITTO SVIZZERO¹**

Indice

- I. NORME DELL'ORD-FINMA ANTIRICICLAGGIO
dell'8 dicembre 2010
- II. NORME DELL'ORDINANZA SULL'ESERCIZIO PROFESSIONALE
DELL'INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA del 18.11.2009
- III. ESTRATTO RIGUARDANTE LE CIFRE 102-109 DELLA CIRCOLARE
2011/1 DELLA FINMA
- IV. ESTRATTI DALL'ACCORDO RUBIK CON LA GERMANIA
- V. ESTRATTI DALL'ACCORDO RUBIK CON LA GRAN BRETAGNA
- VI. LEGGE TRIBUTARIA DEL CANTONE TICINO DEL 21.6.1994
(Art. 92 e 93)
- VII. CONVENZIONE RELATIVA ALL'OBBLIGO
DI DILIGENZA DELLE BANCHE (CDB 08)

1. Cfr. "Off shore = Off law? Utilizzo legale e illegale di strutture offshore; uno sguardo alla prassi", titolo del seminario organizzato dall'Associazione degli esperti contro la criminalità economica / ASECE, 5.11.2010, Berna.

I. NORME DELL'ORD-FINMA ANTIRICICLAGGIO dell'8 dicembre 2010 (stato al 1. gennaio 2011 RS 955.033.0)

Art. 2 cpv. 2b

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

(...)

b. società di sede: tutte le società di sede svizzere o estere ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 dell'ordinanza del 18 novembre 2009 (RS 955.07) concernente l'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediazione finanziaria.

Art. 12 cpv. 1 e 2 lett. h.

Art. 12 Relazioni d'affari che comportano un rischio superiore

1. L'intermediario finanziario stabilisce criteri per il riconoscimento di relazioni d'affari che comportano rischi superiori.

2. In funzione dell'attività commerciale dell'intermediario finanziario entrano in considerazione segnatamente i criteri seguenti:

(...)

h. la complessità delle strutture, in particolare attraverso l'utilizzo di società di sede

II. NORME DELL'ORDINANZA SULL'ESERCIZIO PROFESSIONALE DELL'INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA del 18.11.2009, (RS 955.071)

Art. 6 cpv. 2

Art. 6 Altre attività
(art. 2 cpv. 3 lett. e–g LRD)

(...)

2. Sono considerate società di sede le persone giuridiche, le società, gli istituti, le fondazioni, i trust, le società fiduciarie e le formazioni analoghe che non esercitano attività commerciali o di fabbricazione o altre attività gestite secondo criteri commerciali,

Art. 50 cpv.1

Art. 50
Società di sede

1. Se la controparte è una società di sede, l'IFDS deve sempre chiedere alla stessa una dichiarazione scritta che indichi chi è l'avente economicamente diritto. Una società di sede non può essere l'avente economicamente diritto.

IFDS: Intermediario finanziario direttamente sottoposto alla vigilanza della FINMA ai sensi dell'art. 14 LRD

III. ESTRATTO RIGUARDANTE LE CIFRE 102-109 DELLA CIRCOLARE 2011/1 DELLA FINMA

"Sono considerate società di sede le persone giuridiche, le società, gli istituti, le fondazioni, i trust, le società fiduciarie e le formazioni analoghe che non esercitano attività commerciali o di fabbricazione o altre attività gestite secondo criteri commerciali (art. 6 cpv. 2 OAIF). Si tratta generalmente di veicoli finanziari che servono a gestire il patrimonio dell'avente economicamente diritto nella società o nell'entità patrimoniale. 102

Occorre al riguardo distinguere le società di sede dalle società operative che esercitano un'attività commerciale, produttiva o di fornitura di servizi o un'altra attività gestita secondo criteri commerciali. Questa distinzione va accertata caso per caso. Alcuni indizi consentono poi di chiarire se lo scopo principale di una società è la gestione del patrimonio dell'avente economicamente diritto e dunque il conseguimento di profitti o utili in capitale, oppure se si tratta di un'attività imprenditoriale propriamente detta. Questi indizi si ricavano principalmente dal bilancio e dal conto economico. Se ad esempio un portafoglio di titoli o un altro valore patrimoniale costituisce la voce di bilancio preponderante di una società, e se parallelamente nel conto economico emergono in prevalenza i profitti o gli utili in capitale conseguiti con i valori patrimoniali iscritti a bilancio, è fortemente probabile che la società in questione sia una società di sede. In presenza di indizi attestanti l'esistenza sia di una società operativa sia di una società di sede, occorre individuare nel contesto globale l'indizio o gli indizi predominanti indicanti lo scopo principale della società. 103

Le società operative sono ad ogni modo soggette alla LRD se esercitano un'attività di inter-mediazione finanziaria ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 LRD. 104

Sono di regola considerate società di sede:

- le società e le unità patrimoniali organizzate che detengono il patrimonio del loro avente economicamente diritto; 105

i trust: è assoggettato alla LRD il trustee che gestisce trust in o dalla Svizzera, indipendentemente da dove si trovi il patrimonio del trust e dall'ordinamento giuridico sotto il cui regime è stato costituito il trust. Il protector è considerato intermediario finanziario o meno in base ai poteri conferitigli. Non vi è assoggettamento se egli ha unicamente la facoltà di sostituire il trustee o di esercitare il diritto di veto per opporsi alle decisioni di investimento o distribuzione degli utili prese dal trustee. 106

Non sono di regola considerate società di sede:

- le persone giuridiche e le società il cui scopo è tutelare, mediante un'azione comune, gli interessi dei loro soci o beneficiari o che perseguono obiettivi politici, religiosi, scientifici, artistici, di utilità pubblica, sociali o simili, a condizione che si attengano rigorosamente agli scopi definiti nei loro statuti. Ciò vale anche per le fondazioni di famiglia ai sensi del diritto svizzero, entro i limiti fissati dalla legge (art. 335 del Codice civile svizzero [CC; RS 210]) e dal Tribunale federale (DTF 108 II 393); 107
- le società, gli istituti, le fondazioni, i trust e le società fiduciarie che detengono partecipazioni maggioritarie in una o più società, per accorparle sotto un'unica direzione mediante maggioranza di voti o in altra maniera (società holding). La holding deve però esercitare effettivamente i suoi poteri di direzione e di controllo. Per contro, se le filiali della holding sono qualificabili come società di sede, i loro organi sono considerati intermediari finanziari e quindi assoggettati alla LRD; 108
- le società operative in fase di liquidazione." 109

IV. ESTRATTI DALL'ACCORDO RUBIK CON LA GERMANIA (PROGETTO)

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari

(...)

Art.2 Definizioni

(...)

- h) l'espressione «persona interessata» si riferisce a una persona fisica residente nella Repubblica federale di Germania che:
- quale parte contraente di un agente pagatore svizzero è la titolare del conto o del deposito nonché la beneficiaria effettiva dei valori patrimoniali corrispondenti; oppure secondo le constatazioni effettuate da un agente pagatore svizzero sulla base dei vigenti obblighi di diligenza svizzeri e in considerazione di tutte le circostanze note, è considerata la beneficiaria effettiva dei valori patrimoniali detenuti da:
- società di sede (in particolare persone giuridiche, società, istituti, fondazioni, trust, società fiduciarie e formazioni analoghe che non esercitano attività commerciali o di fabbricazione o altre attività gestite secondo criteri commerciali); oppure
 - società di assicurazione sulla vita in relazione con un mantello assicurativo vita; oppure
 - un'altra persona fisica mediante un conto o un deposito presso un agente pagatore svizzero.

Una società di sede è considerata in via eccezionale beneficiaria effettiva se è fornita la prova che essa è effettivamente tassata secondo il diritto del luogo della sua costituzione o della sua direzione effettiva, oppure è considerata, secondo il diritto tedesco, come non trasparente riguardo al suo reddito.

Una persona fisica residente nella Repubblica federale di Germania non è considerata persona interessata per i valori patrimoniali di unioni di persone, unità

patrimoniali, trust o fondazioni se non esiste alcuna autorizzazione economica certa su tali valori patrimoniali.

Il beneficiario effettivo di un mantello assicurativo vita non è considerato la persona interessata se la società di assicurazione fornisce la prova nei confronti dell'agente pagatore svizzero che i requisiti fiscali necessari per il riconoscimento della polizza di assicurazione sulla vita nella Repubblica federale di Germania sono soddisfatti.

Ai fini della Parte 3 della presente Convenzione, una persona fisica non è considerata persona interessata se:

- agisce come agente pagatore svizzero; oppure
- agisce per conto di una persona giuridica, di un fondo d'investimento o di un sistema d'investimento analogo; oppure
- agisce per conto di un'altra persona fisica, che è la persona interessata, e comunica all'agente pagatore la sua identità e il suo domicilio.

L'agente pagatore svizzero che dispone di informazioni secondo cui la persona fisica la quale percepisce i redditi secondo l'articolo 18 paragrafo 1 o a favore della quale sono attribuiti simili redditi potrebbe non essere la persona interessata si adopera in modo adeguato per determinare l'identità della persona interessata. Se non è in grado di identificare la persona interessata, l'agente pagatore svizzero considera la persona fisica in questione alla stregua di persona interessata.

Nei casi di successione universale, il successore legale subentra al posto della persona interessata.

Qualora almeno una persona interessata partecipasse a una relazione collettiva o a un conto congiunto, i valori patrimoniali sono da attribuire alla persona interessata. Questa regola non vale se l'agente pagatore svizzero è in grado di identificare tutte le persone interessate. In questo caso occorre ripartire i valori patrimoniali in base al numero delle parti contraenti («pro capite») e allestire il conteggio di conseguenza, a meno che l'agente pagatore svizzero non disponga di informazioni e documenti che forniscano una chiave di ripartizione diversa. Qualora almeno una persona interessata partecipasse a una società di persone, si applicano per analogia le normative del presente paragrafo concernente la relazione collettiva e il conto congiunto.

(...)

V. ESTRATTI DALL'ACCORDO RUBIK CON LA GRAN BRETAGNA (IN VIGORE DAL 1.1.2013)

Agreement between the Swiss Confederation and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on cooperation in the area of taxation

Art. 2 Definitions

h) "relevant person" means any individual resident in the United Kingdom, who:

as a contractual partner of a Swiss paying agent, is the account holder or de-posit holder and beneficial owner of assets; or

is, in accordance with the conclusions of a Swiss paying agent drawn in line with the prevailing Swiss due diligence obligations and taking into consideration all the circumstances known to it, the beneficial owner of assets held by:

- a domiciliary company (i.e. legal entities, companies, institutions, foundations, trusts, fiduciary companies and other establishments not exercising a trading or manufacturing activity or another form of commercial operations); or
- an insurance company in an insurance wrapper; or
- another individual by means of an account or a deposit with a Swiss paying agent.

A domiciliary company in the aforementioned sense is considered to be the beneficial owner in exceptional cases if proof is provided that it is itself subject to effective taxation under the general rules for direct taxation applicable under the law of its place of establishment or its place of effective management, or that it is treated as non-transparent with reference to its income under United Kingdom law.

An individual resident in the United Kingdom is not considered to be a relevant person with regard to assets of associations of persons, asset structures, trusts or foundations, if it is not possible to ascertain the beneficial ownership of such assets, e.g. due to the discretionary nature of the arrangement.

The beneficial owner of an insurance wrapper is not considered a relevant person, where the insurance company confirms to the Swiss paying agent that it will deliver the appropriate certification to the competent authority of the United Kingdom.

For the purposes of Part 3, an individual is not considered a relevant person, if he or she:

- acts as a Swiss paying agent; or

- acts on behalf of a legal entity, an investment fund or a comparable investment scheme; or
- acts on behalf of a relevant person who discloses to the Swiss paying agent his or her identity and State or jurisdiction of residence.

Where a Swiss paying agent has information suggesting that the individual who receives a payment of income or gains in accordance with Article 19 paragraphs 1 and 2 or for whom such a payment is secured is not the relevant person, that agent shall take reasonable steps to establish the identity of the relevant person. If the Swiss paying agent is unable to identify the relevant person, that agent shall treat the individual in question as the relevant person.

If a relevant person holds an interest in a collective or joint account or deposit, the entire assets are to be attributed to the relevant person, unless the Swiss paying agent can determine all the persons holding an interest in such an account or deposit. In this case, the Swiss paying agent shall allocate assets according to the number of contractual partners, unless the Swiss paying agent has been informed of, and has received appropriate documentation regarding, a different allocation. If a relevant person holds an interest in a partnership, the rules for collective or joint accounts and deposits in this subparagraph apply accordingly;

* * *

VI. LEGGE TRIBUTARIA DEL CANTONE TICINO DEL 21.6.1994 (10.2.1.1.)

Società di amministrazione

Art. 92

¹Le società di capitali, le società cooperative e le fondazioni che esercitano un'attività amministrativa nel Cantone, senza esercitare un'attività commerciale in Svizzera, pagano l'imposta sull'utile come segue:

- a) i ricavi da partecipazioni ai sensi dell'articolo 77, nonché gli utili in capitale e di rivalutazione su queste partecipazioni sono esenti da imposta;
- b) gli altri proventi da fonti svizzere sono imposti secondo la tariffa ordinaria (art. 76);
- c) gli altri proventi da fonti estere sono imposti secondo la tariffa ordinaria (art. 76) in funzione dell'importanza dell'attività amministrativa esercitata nel Cantone;
- d) gli oneri giustificati dall'uso commerciale, in relazione economica con determinati redditi e proventi sono previamente dedotti dai medesimi. Le perdite subite su partecipazioni ai sensi della lettera a) possono essere compensate soltanto con i ricavi ivi menzionati.

²Esse pagano un'imposta sul capitale dello 0.15 per mille del capitale proprio imponibile determinato secondo l'articolo 81 capoverso 2.

³L'imposta sull'utile e sul capitale è almeno di 500.-- franchi indipendentemente dalla durata dell'assoggettamento.

Società ausiliarie

Art. 93

¹Le società di capitali e le cooperative che esercitano un'attività commerciale principalmente rivolta all'estero e solo marginalmente in Svizzera pagano l'imposta sull'utile secondo l'articolo 92. Gli altri proventi da fonti estere secondo l'articolo 92 capoverso 1 lettera c) sono imposti in funzione dell'importanza dell'attività commerciale svolta in Svizzera.

²Esse pagano un'imposta sul capitale dello 0.15 per mille del capitale proprio imponibile determinato secondo l'articolo 81 capoverso 2.

³L'imposta sull'utile e sul capitale è almeno di 500.-- franchi indipendentemente dalla durata dell'assoggettamento.

VII. CONVENZIONE RELATIVA ALL'OBBLIGO DI DILIGENZA DELLE BANCHE (CDB 08)

Art. 4

Art. 4 Procedura relativa alle società di sede

1

Ai sensi della presente convenzione di diligenza, con riserva del cpv. 2, si intendono società di sede tutte le persone giuridiche svizzere o estere, le società, le Anstalten, le fondazioni, i trust/ società fiduciarie e tutte le formazioni analoghe che non esercitano attività commerciali, di fabbricazione, o altre attività gestite secondo criteri commerciali.

2

Le persone giuridiche e le società che perseguono lo scopo di salvaguardare mediante un'azione comune gli interessi dei propri membri o dei propri beneficiari, oppure che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benefico, ricreativo (o simili), non sono considerate società di sede nella misura in cui esse perseguano unicamente detti obiettivi statutari.

3

Dalle società di sede sia svizzere che straniere, si devono esigere:

- a) ai fini dell'identificazione, un estratto del registro di commercio oppure un documento equivalente (cfr. cifre 12 – 16);
- b) per la determinazione dell'avente diritto economico, una dichiarazione del contraente mediante il formulario A o il formulario T, oppure un documento equipollente conforme alle cifre 31 o 43, da cui si evinca chi è l'avente diritto economico sui valori patrimoniali.

4

Se la banca conosce l'avente diritto economico e dispone degli estremi secondo la ci fra 27, può astenersi dal far ricorso al formulario A. Essa deve però annotare le sue informazioni.

38 Concetto di società di sede

1

Sono considerati indizi per l'esistenza di una società di sede

- a) l'assenza di uffici propri (indirizzo c/o, sede presso un avvocato, una società fiduciaria, una banca ecc.) oppure
- b) l'assenza di personale proprio impiegato.

2

Qualora la banca non classifichi il contraente come società di sede nonostante la presenza di uno o di entrambi gli indizi di cui al cpv. 1, è necessario mettere agli atti i motivi per tale decisione.

39 Holding, società immobiliari ecc.

Non sono considerate società di sede in particolare le società, le Anstalten, le fondazioni, i trust/le fiduciarie che detengono la maggioranza di una o più società le quali a loro volta esercitano un'attività commerciale, di fabbricazione, oppure altre attività produttive gestite secondo criteri commerciali, e il cui scopo non consiste prevalentemente nell'amministrazione di patrimoni di terzi. Questa disposizione è applicabile per analogia alle società che detengono e amministrano immobili. La banca è comunque tenuta a mettere agli atti tale circostanza.

40 Avente diritto economico di una società di sede

L'avente diritto economico di una società di sede può essere tanto una persona fisica quanto una persona giuridica che esercita un'attività commerciale, di fabbricazione o un'altra attività produttiva gestita in forma commerciale. Una società di sede non può essere essa stessa l'avente diritto economico.

41 Modo di determinazione dell'avente diritto economico

Gli aventi di ritto economico devono essere determinati e annotati conformemente alla ci fra 27 e 28. Trova altresì applicazione la ci fra 29.

42 Società quotate in borsa

Qualora una società di sede sia quotata in borsa, non è necessario determinarne gli aventi diritto economici.

43 Valori patrimoniali privi di un avente diritto economico determinato

1

Nel caso delle associazioni di persone o delle entità patrimoniali e delle fondazioni per cui non esiste un avente diritto economico determinato (ad es. i discretionary trust), in luogo della determinazione dell'avente diritto economico da parte del contraente è necessario esigere una dichiarazione scritta che attesti questo stato di cose. La dichiarazione deve inoltre contenere indicazioni sui fondatori effettivi (e non quelli a titolo fiduciario) e, qualora fossero determinate, sulle persone abilitate a dare istruzioni al contraente o ai suoi organi, come pure sulla cerchia di persone che possono entrare in linea di conto quali beneficiarie (per categoria, ad es. "membri della famiglia del fondatore"). Se esistono dei curatori, protettori ecc., essi devono ugualmente figurare nella dichiarazione.

2

Per questa dichiarazione è possibile utilizzare il formulario T , allegato alla presente convenzione di diligenza. Le banche hanno la facoltà di redigere propri formulari che soddisfino i loro particolari bisogni. Tali formulari devono presentare un contenuto equivalente al modello.

44 Procedura in caso di strutture revocabili

1

Per le strutture revocabili (ad es. revocabile trust) le persone dotate del potere di revoca devono essere annotate come aventi diritto economici.

45 Cambiamenti nelle firme autorizzate

Qualora intervengano cambiamenti nelle firme autorizzate della società di sede valide nell'ambito dei suoi rapporti con la banca, quest'ultima deve ripetere la procedura prevista dall'art. 4 cpv.3 lett. b, nella misura in cui vengano compiute constatazioni ai sensi dell'art. 6 cpv. 1. Se non è possibile individuare in modo chiaro l'appartenenza economica, trova applicazione l'art. 6 cpv.3.

*

*

*



L'Assemblée fédérale - Il Parlamento svizzero

Curia Vista - Atti parlamentari

12.4274 – Mozione

Divieto di accettazione di fondi di potentati da parte degli intermediari finanziari

Depositato da



Minder Thomas

Data del deposito

14.12.2012

Depositato in

Consiglio degli Stati

Stato attuale

Non ancora trattato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato

1. di adottare tutte le misure legali e organizzative per vietare agli intermediari finanziari attivi in Svizzera, in particolare alle banche, l'accettazione di valori patrimoniali appartenenti a membri di Stato o di Governo di Stati esteri e ai membri più stretti delle loro famiglie o alle persone ad essi più vicine;
2. di sottoporre al Parlamento un progetto per una modifica di legge delle corrispondenti norme del diritto svizzero, in particolare una revisione della legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (legge sul riciclaggio di denaro) nonché dell'ordinanza dell'8 dicembre 2010 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro) (in particolare gli art. 7 e 8);
3. di promuovere la suddetta misura presso le organizzazioni internazionali competenti in materia di lotta contro la corruzione internazionale (in particolare l'ONU, l'OCSE e il GRECO [Groupe d'Etats contre la Corruption del Consiglio d'Europa])

Motivazione

Da anni le autorità di vigilanza svizzere (Swiss Financial Market Supervisory Authority [FINMA], ex Commissione federale delle banche) si sforzano di arginare l'afflusso dei cosiddetti fondi di potentati attraverso gli intermediari finanziari, soprattutto banche, assicurazioni, gestori patrimoniali eccetera. Nonostante questi sforzi, negli ultimi anni sono comunque ancora confluiti nelle banche svizzere valori patrimoniali problematici provenienti da capi di Stato stranieri. È risaputo che anche il Consiglio federale e la FINMA mettono in

guardia periodicamente il settore bancario svizzero, al fine di impedire che questi fondi di potentati vengano depositati nelle banche svizzere, soprattutto durante le crisi politiche.

Anche negli ultimi due anni si è scoperto che sono stati depositati ingenti fondi di potentati nelle banche svizzere. Si trattava soprattutto di valori patrimoniali appartenenti a capi di Stato di Paesi africani o dell'Asia centrale. Per le banche, ma anche per le nostre autorità di vigilanza e di perseguimento penale, l'afflusso di questi fondi genera considerevoli costi amministrativi e procedurali.

Le ripetute scoperte di afflussi di fondi di potentati, spesso riconducibili a corruzione, abuso di autorità o reati simili danneggiano permanentemente la buona reputazione della piazza finanziaria svizzera a favore della quale, nel mese di luglio del 1977, è stata firmata la convenzione relativa agli obblighi di diligenza delle banche.

La questione dei fondi dei potentati ha creato problemi politici, dato che il Consiglio federale ha dovuto licenziare una legge speciale (Lex Duvalier) per impedire che, dopo l'avvio di procedure di assistenza giudiziaria o penali da parte delle autorità svizzere, questi fondi fuggissero dalla Svizzera.

Le regolamentazioni in materia di diligenza e comportamento da parte degli intermediari finanziari svizzeri, in particolare delle banche, in relazione alle cosiddette "persone politicamente esposte" (PPE) sono state inasprite dall'ordinanza FINMA dell'8 dicembre 2010 sul riciclaggio di denaro. La predisposizione e l'applicazione del dispositivo di difesa contro questi valori patrimoniali provoca costi elevati per gli intermediari finanziari.

Una soluzione più incisiva e quindi anche più efficace a livello preventivo è il divieto di accettazione di fondi di potentati da parte degli intermediari finanziari svizzeri, in particolare le banche. Un simile divieto dovrebbe interessare i valori patrimoniali appartenenti a capi di Stato o di Governo nonché a membri del Governo di Stati esteri o ai membri più stretti delle loro famiglie o alle persone ad essi più vicine.

Per gli Stati di diritto guidati e amministrati correttamente, questo tipo di divieto non dovrebbe porre alcun problema. Nessun membro di questi Stati prenderebbe l'iniziativa di voler nascondere i propri valori patrimoniali in Svizzera. Questa misura toccherebbe effettivamente solo i fondi di capi di Stato o membri di Governo di quegli Stati che non possono offrire alcuna garanzia per l'impiego legittimo di fondi statali.

Per la Svizzera un divieto di questo tipo rappresenterebbe la prova della sua volontà di attivarsi maggiormente nella lotta contro la corruzione internazionale, se non addirittura di dare l'esempio in questo campo. Si tratta di una misura che potrebbe essere estesa quale "Swiss Model".

Da parte delle banche e di altri intermediari finanziari locali, una soluzione di questo tipo non potrebbe che essere accolta con favore, in quanto li esonererebbe dal dover fornire dichiarazioni delicate ai capi di Stato esteri e alle persone a loro vicine per motivare un eventuale rifiuto dell'accettazione dei loro valori patrimoniali.

Parere del Consiglio federale del 20.02.2013

1. La Svizzera si è adoperata già da lungo tempo a livello internazionale a favore dello sviluppo di standard concernenti le relazioni degli intermediari finanziari con persone politicamente esposte straniere. Gli standard del GAFI (Groupe d'action financière) attualmente in vigore sono riconducibili in maniera determinante a un'iniziativa della Svizzera. Il nostro Paese si adopera ulteriormente a favore di standard globali in questo settore, così ad esempio in ambito di blocco, confisca e di rimpatrio degli averi dei potentati agli Stati di provenienza. Per evitare svantaggi per la piazza economica e finanziaria svizzera è indispensabile una stretta cooperazione internazionale riguardo alle misure e agli standard. In questo senso il Consiglio federale promuove attivamente i pertinenti sforzi internazionali e l'attuazione degli accordi raggiunti in Svizzera. A livello nazionale le banche devono identificare per legge le relazioni d'affari con PPE - e quindi anche i potentati esteri - e trattarle

come relazioni d'affari a rischio superiore (art. 3 e 4 LRD, art. 12 ORD-FINMA). La legge sul riciclaggio di denaro e la relativa ordinanza sul riciclaggio di denaro prevedono peraltro anche obblighi di diligenza più elevati per gli intermediari finanziari. Gli intermediari finanziari devono effettuare una notifica all'Ufficio di comunicazione in presenza del sospetto fondato che i valori patrimoniali coinvolti nella relazione d'affari sono di provenienza criminale (art. 9 LRD). Nel contempo essi non possono accettare valori patrimoniali dei quali sanno o dovrebbero presumere che provengono da un crimine (art. 7 ORD-FINMA). Nel confronto internazionale in Svizzera è già oggi in vigore una delle normative più severe sulle relazioni degli intermediari finanziari con le persone politicamente esposte. Attualmente, nell'ambito dell'attuazione di un mandato del Consiglio federale, viene infine elaborato un progetto di base legale per il blocco, la confisca e la restituzione in via cautelativa dei valori patrimoniali di persone politicamente esposte straniere e della loro cerchia.

2. Grazie alla legge sulla vigilanza dei mercati finanziari e alla legge sul riciclaggio di denaro, nonché alle pertinenti disposizioni di esecuzione, la FINMA dispone degli strumenti necessari per controllare e imporre l'osservanza degli obblighi di diligenza da parte delle banche e degli altri intermediari finanziari. Nel quadro della sua attività ordinaria di vigilanza la FINMA verifica tra l'altro anche l'osservanza degli obblighi di diligenza più elevati da rispettare in caso di relazioni d'affari con le persone politicamente esposte. Dopo che il Consiglio federale, come reazione agli avvenimenti in Tunisia, Egitto e Libia, aveva emanato nella primavera del 2011 ordinanze concernenti il blocco di valori patrimoniali in virtù dell'articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale, la FINMA ha sottoposto a un esame particolare l'osservanza da parte di 20 banche svizzere degli obblighi di diligenza più elevati in caso di relazioni d'affari con le persone politicamente esposte. Nel suo rapporto del 10 novembre 2011 la FINMA ha constatato che la maggior parte delle 20 banche sottoposte a verifica ha adempito in maniera corretta ed efficiente i propri obblighi nelle relazioni con le persone politicamente esposte. Ciò vale in particolare per quanto riguarda l'identificazione delle relazioni con le persone politicamente esposte, come pure altre fasi necessarie all'osservanza degli obblighi di diligenza. La vigilanza istituita in virtù della LRD e delle sue disposizioni di esecuzione adempie inoltre in ampia misura le esigenze internazionali; le corrispondenti prescrizioni svizzere relative alle PPE adempiono e superano gli standard internazionali del GAFI. Nei suoi rapporti concernenti i singoli Paesi, il GAFI considera efficace e soddisfacente il dispositivo svizzero.

3. Il Consiglio federale considera inoltre in linea di massima non opportuno escludere determinati gruppi di clienti dalle prestazioni di servizi finanziari a motivo del loro statuto. Il divieto imposto agli intermediari finanziari di intrattenere relazioni d'affari con potentati esteri, rispettivamente con persone politicamente esposte straniere, esulerebbe dall'obiettivo poiché sarebbero toccati anche i beni di capi di Stato e di membri del Governo dei Paesi gestiti e amministrati in modo regolare. È anche possibile che persone politicamente esposte di Paesi gestiti in modo regolare siano interessate a depositare in Svizzera gli averi realizzati legalmente senza l'intento di nascondergli, bensì, ad esempio, a causa della stabilità politica e macroeconomica della Svizzera, del franco forte e dell'elevata qualità delle prestazioni del settore finanziario svizzero. Impedire il flusso di beni simili realizzati legalmente danneggerebbe la piazza finanziaria svizzera. Nella prassi un divieto comporterebbe inoltre maggiori problemi di delimitazione, in particolare per quanto concerne la cerchia prossima delle persone politicamente esposte. Per questo motivo il Consiglio federale è convinto della correttezza del principio ancorato nella legge - secondo il quale le persone politicamente esposte straniere vanno sempre considerate come relazioni d'affari a rischio superiore. Fatto salvo il sospetto di riciclaggio di denaro, che conformemente alla LRD deve essere comunicato anche in caso di mancato avvio di una relazione d'affari, nell'ambito della propria politica commerciale gli intermediari finanziari sono già oggi liberi di rinunciare volontariamente a intrattenere relazioni d'affari con determinate o tutte le persone politicamente esposte. Tuttavia, se un intermediario finanziario intrattiene relazioni d'affari simili, deve in ogni caso osservare le pertinenti disposizioni della legislazione in materia di riciclaggio di denaro. Il Consiglio federale rammenta inoltre che a livello normativo non esiste alcuno standard internazionale che preveda l'esclusione di intere categorie di clienti dall'accesso alle prestazioni di servizi finanziari. L'unica eccezione è l'inflizione di sanzioni

finanziarie internazionali mirate che potrebbero toccare anche le persone politicamente esposte.

4. Gli standard riveduti del GAFI, adottati nel febbraio dell'anno scorso, contemplano ora anche le persone politicamente esposte svizzere e le PPE presso organizzazioni internazionali. Conformemente alla sua pertinente definizione il concetto di persone politicamente esposte straniere e svizzere, non comprende unicamente i capi di Stato e i membri del Governo, ma anche persone con funzioni pubbliche dirigenti nella politica, nell'amministrazione, nella giustizia e nell'esercito, come pure i membri del consiglio di amministrazione di imprese di Stato di importanza nazionale. Il Consiglio federale sostiene questa estensione degli standard delle persone politicamente esposte. Essa sarà parte del vasto progetto per l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, che secondo la pianificazione attuale il Governo sottoporrà al Parlamento nel 2013. Per garantire inoltre una prassi uniforme in ambito di persone politicamente esposte per tutti gli Intermediari finanziari, le disposizioni corrispondenti dovranno ora essere ancorate nella legge.

Proposta del Consiglio federale del 20.02.2013

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Soggetti (in tedesco): Aiuto

Diktatur Kapitalflucht Finanzinstitution Bank Finanzrecht Anlagevorschrift Geldwäscherei
Korruption

Ergänzende Erschliessung:

24

Competenza

Dipartimento delle Finanze
(DFF)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > Geschaefte

© Il Parlamento svizzero / CH - 3003 Berna, Colofone, Note legali

Ständerat - Frühjahrssession 2013 - Fünfte Sitzung - 11.03.13-15h15

Conseil des Etats - Session de printemps 2013 - Cinquième séance - 11.03.13-15h15

affaire
précédente ^
affaire suivante v

12.4274

Motion Minder Thomas.
Verbot der Entgegennahme
von Potentatengeldern
durch Finanzintermediäre

Motion Minder Thomas.
Interdire
aux intermédiaires financiers
d'accepter les avoirs de potentats

[Informationen CuriaVista](#)[Informations CuriaVista](#)[Informazioni CuriaVista](#)[Ständerat/Conseil des Etats 11.03.13](#)

Il presidente (Lombardi Filippo, presidente): Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Minder Thomas (V, SH): Diese Motion ist ein weiteres gutes Exportprodukt. Sie will die Entgegennahme von Potentatengeldern durch unsere Schweizer Banken verbieten. Die wiederholte Entdeckung von Zuflüssen von Potentatengeldern, welche oft auf Bestechung, Amtsmissbrauch, Geldwäscherei oder andere Straftaten zurückzuführen sind, verursacht dem Schweizer Finanzplatz einen schlechten Ruf, der Schweiz ein schlechtes Image und dem Bund hohe Kosten bei der Strafverfolgung. Kein Mitglied einer seriösen Staatsregierung versucht, sein privates Vermögen ins Ausland zu schaffen. Nie würden Frau Merkel und Monsieur Hollande ihr Vermögen in der Schweiz platzieren. Seriöse Staatschefs legen ihr eigenes Geld immer im eigenen Land an. Es sind die Regierungschefs instabiler, in politischen Krisen befindlicher Länder oder ganz einfach Diktatoren, welche versuchen, ihr Vermögen - man müsste eher sagen: das Vermögen ihrer Bürger - ins Ausland zu schaffen.

Bei dieser Motion geht es nur um die Gelder und Vermögen von Staats- und Regierungschefs sowie deren nahestehenden Familienangehörigen. Auch in den letzten Jahren wurden mehrere Fälle publik, in denen Potentatengelder in der Schweiz entdeckt wurden. Im letzten Jahr hat der Bundesrat Gelder aus Tunesien, Ägypten, Libyen und Côte d'Ivoire blockiert. Insgesamt wurden im Zusammenhang mit dem arabischen Frühling in der Schweiz 960 Millionen Franken blockiert. Alleine 700 Millionen stammen aus dem Umfeld des früheren ägyptischen Präsidenten Mubarak, Expräsident Ben Ali aus Tunesien ist mit 100 Millionen betroffen. Diese Blockierungsaktionen waren für den Bundesrat auch Auslöser, eine Lex Ben Ali schaffen zu wollen.

AB 2013 S 102 / BO 2013 E 102

Leider ist dieser Lösungsansatz ein retroaktiver: Dieses geplante Gesetz soll dem Bundesrat erlauben, ohne Notrecht Gelder zu beschlagnahmen. Meine Motion hingegen hat einen proaktiven Lösungsansatz: Wir wollen diese Gelder gar nicht erst in der Schweiz. Der Bundesrat spricht in seiner Stellungnahme von einer Leaderrolle bei der Entwicklung von Standards in diesem Bereich - die Annahme der Motion wäre da zweifelsohne ein ganz starkes Signal. Sperrung, Entziehung, Rückführung sind alles retroaktive Lösungsansätze, welche viel Aufwand und hohe Kosten verursachen. Gerade der international beobachtete Finanzplatz Schweiz könnte mit der Annahme dieser Motion gegen aussen ein starkes Zeichen setzen, wonach die Bestrebungen in Richtung Verbot der Entgegennahme von Geldern ausländischer Staatschefs gehen sollten.

Unser Finanzplatz ist nicht auf diese Gelder, auf diese dubiosen Vermögen aus "failed states" angewiesen. Mit meinem Vorstoss klammern wir den Bundesrat und das Parlament geradezu aus, wir entlasten sie zeit- und kostenmässig. Denn wir müssen gar nicht mehr darüber werwessen, ob solche Gelder sauber sind oder nicht und ob sie - überhaupt und an wen - zurückgegeben werden sollen. Das jahrelange diplomatische Feilschen entfällt. Wir können mit der Annahme dieser Motion die geplante Lex Ben Ali in eine proaktive Richtung lenken. Hinzu kommt, dass die Verfolgung von Potentaten und ihrer Strohleute schwierig ist,

denn die regierungsnahen Personen geniessen diplomatische Immunität und können nicht verfolgt werden - so auch im Fall von Gulnora Karimowa, der Tochter des usbekischen Präsidenten: In diesem Fall wurden in Genf 600 Millionen Franken beschlagnahmt, und die Staatsanwaltschaft ist am Untersuchen. Gehen wir weiter zurück, so erinnern wir uns alle an die verfüigten Blockaden gegen die Gelder des philippinischen Diktators Marcos, aber auch des kongolesischen Mobutu-Clans. Solche Blockierungsübungen kosten nicht nur viel Geld, sie werfen auch ein schlechtes Licht auf den Schweizer Finanzplatz. Ein wichtiges Argument, dieser Motion zuzustimmen, liefert Bundesanwalt Michael Lauber gleich selbst. Er kritisiert die sofortige Blockierung der Potentatengelder in der Schweiz durch den Bundesrat. Ich zitiere: "Das heutige System kann dazu führen, dass potenzielle Täter alarmiert werden. Sie könnten Beweise vernichten und sich der Strafverfolgung entziehen." Setzen wir also mit einer präventiven Lösung, dem Verbot der Entgegennahme von Potentatengeldern, ein starkes Zeichen! Vergessen wir diese wiederkehrenden bundesrätlichen Aktivitäten der Blockierung und die jahrelangen diplomatischen Verhandlungen zur Rückgabe dieser Gelder!

Recordon Luc (G, VD): En première analyse, cette motion m'est sympathique. Elle va dans le sens d'une certaine moralisation de la place financière, qui est une chose à laquelle je suis très attaché. Mais ensuite, en regardant ce qui se passe de manière concrète dans la lutte contre les avoirs de potentats, et notamment des avoirs dont ils ont spolié leur pays, je pense que c'est une mauvaise tactique que poursuit l'auteur, Monsieur Minder. En effet, il vise au fond à ce que nous soyons sages tout seuls et sans tenir compte des autres pays. C'est doublement une erreur. C'est une erreur d'abord parce que nous sommes déjà bons, voire très bons, dans la lutte contre le blanchiment d'argent en comparaison internationale. Et c'est une erreur sur un second plan parce que si nous faisons fuir d'avance l'argent des potentats, c'est un possible filet pour attraper des fonds volés qui disparaît. Et il y a un grand nombre de places financières douteuses à travers le monde qui se feront un plaisir d'accueillir à notre place les gens que nous aurons fait fuir ainsi que leur fortune.

Il ne suffit donc pas de citer le procureur général de la Confédération, parce que je crois que, du point de vue de la tactique policière, il ne faut en effet pas procéder à un blocage trop rapide. On peut peut-être affiner la méthode de travail, mais il ne faut en tout cas pas faire fuir complètement cet argent. Il faut le ferrer comme un poisson, il faut l'attraper au bon moment et ensuite pouvoir le confisquer.

Donc, du point de vue pratique, cette motion, qui est pavée de bonnes intentions, ne me paraît pas la mieux venue. Je préfère la voie du Conseil fédéral, qui prévoit d'agir en concertation avec les pays étrangers, ce que, je pense, nous devrions développer dans l'optique de généraliser le plus possible les recommandations du GAFI et de faire en sorte surtout que les places financières concurrentes soient astreintes à appliquer aussi strictement que la Suisse les règles en la matière.

Widmer-Schlumpf Eveline, Bundesrätin: Der Bundesrat erachtet es grundsätzlich nicht als sinnvoll, gewisse Kundengruppen aufgrund ihrer Stellung von Finanzdienstleistungen auszuschliessen. Entgegen dem Wortlaut der Motion würde das verlangte Verbot sehr wohl auch politisch exponierte Personen (PEP) von ordentlich geführten und verwalteten Staaten treffen sowie die Anlage ihrer legal erwirtschafteten Gelder in der Schweiz verhindern. Wir sind der Auffassung, dass diese Unterbindung des Zuflusses von Geldern dem Schweizer Finanzplatz schaden würde.

Die Finanzintermediäre müssen von Gesetzes wegen Geschäftsbeziehungen mit ausländischen PEP mit erhöhter Aufmerksamkeit behandeln. Sie müssen begründete Verdachtsfälle der Meldestelle für Geldwäscherei melden. Solche Meldungen müssen auch bei Nichtzustandekommen von Geschäftsbeziehungen erfolgen; also dann, wenn Verdacht besteht, müssen diese Meldungen an die Meldestelle für Geldwäscherei gemacht werden. Die nach dem Geldwäschereigesetz und seinen Vollzugsbestimmungen errichtete Aufsicht genügt internationalen Anforderungen weitgehend - also schon noch nicht vollständig, aber zumindest weitgehend. Wir haben nun den revidierten Gafi-Standard in einem Gesetzentwurf übernommen und die entsprechenden Unterlagen in die Vernehmlassung gegeben. Dort haben wir neu auch inländische PEP und PEP von internationalen Organisationen erfasst; also auch diese sollen erfasst werden, sodass Finanzintermediäre dann eben auch betreffend die entsprechenden Gelder ein vollständiges Bild haben. Der Bundesrat unterstützt diese Erweiterung. Er ist der Auffassung, dass sie nötig ist. Sie bedeutet für Finanzintermediäre umfassendere Sorgfaltspflichten bzw. erhöht die Möglichkeit, alle entsprechenden Personen zu erfassen.

Wir werden uns auch weiterhin für globale Standards einsetzen, haben das auch bis jetzt gemacht. Auf nationaler Ebene wird zurzeit im Rahmen der Umsetzung eines bundesrätlichen Auftrags auch der Entwurf einer umfassenden gesetzlichen Grundlage für die vorsorgliche Sperrung, Einziehung und Rückführung von Vermögenswerten ausländischer politisch exponierter Personen und ihres Umfeldes geprüft. Das heisst, wir sind in Vorbereitung, eine solche Vorlage zu machen - das geht ja dann auch in diese Richtung.

Für Annahme der Motion ... 4 Stimmen
Dagegen ... 30 Stimmen
(7 Enthaltungen)

AB 2013 S 103 / BO 2013 E 103

▲ Remonter

Home

Banche/2 FINMA sanziona alcuni istituti ginevrini

■ La FINMA ha sanzionato alcune banche private ginevrine per la loro gestione di conti di persone vicine all'ex presidente tunisino Ben Ali. La notizia, rivelata dalla radio romanda RTS, è stata confermata ieri all'agenzia ATS da due istituti - HSBC Private Bank e Union Bancaire Privée (UBP) - mentre una terza società chiamata in causa, la EFG, non ha voluto esprimersi sul tema. Anche FINMA ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Secondo la RTS, che si basa su documenti confidenziali, l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari rimprovera alle tre banche di non aver rispettato i loro obblighi di diligenza e di controllo al momento di aprire i conti e nella verifica della motivazione economica di decine di transazioni.

Sempre stando all'emittente romanda HSBC, UBP e EFG hanno dovuto accollarsi spese procedurali rispettivamente per 88 mila, 49 mila e 46 mila franchi. A HSBC è stato inoltre vietato per tre anni di aprire conti a nome di persone politicamente esposte; dovrà altresì migliorare i processi di sorveglianza ricorrendo a una supervisione esterna.

Contattata dall'ATS, HSBC sottolinea che le lacune risalgono ad anni or sono e che nel frattempo sono stati apportati i necessari correttivi. Da parte sua UBP afferma di contestare la maggioranza dei rilievi sollevati dalla FINMA.

**BANCHE SVIZZERE E CORRUZIONE INTERNAZIONALE:
LE LACUNE ATTUALI ALLA LUCE DELLA CODIFICAZIONE
DELLE NUOVE RACCOMANDAZIONI DEL GAFI/FATF**

Conferenza di Paolo Bernasconi (*)
al Convegno

**LOTTA ALLA CORRUZIONE IN SVIZZERA E IN ITALIA:
QUALI LACUNE?**

USI / Università della Svizzera Italiana, Lugano
25-26 ottobre 2013

S o m m a r i o

Introduzione

Tabella 205	Quale corruzione?
Tabella 207	Provento di corruzione depositato in Svizzera casistica dalla Lex Marcos, ai PEP, alla Lex Duvalier
Tabella 206	Evoluzione della strategia svizzera anticorruzione
Tabella 407	Corruzione internazionale Il modello svizzero
Tabella 30	Conseguenze per gli intermediari finanziari Legate alle norme sulla corruzione (diritto svizzero e soft law)
Tabella 31	Persone politicamente esposte ("PEP")

* Avvocato e notaio, contitolare dello Studio legale Bernasconi Martinelli Alippi & Partners, Lugano (www.pblaw.ch); professore al Centro di Studi Bancari di Lugano-Vezia; prof. titolare em. di diritto internazionale dell'economia all'Università di San Gallo, Dr. h.c. dell'Università di Zurigo

Tabella 220	Sequestri concorrenti su beni patrimoniali in territorio svizzero
Tabella 251	Strumenti procedurali di sequestro
Tabella 260	Riciclaggio di averi patrimoniali (art. 305bis CPS) Giurisprudenza del Tribunale federale
Tabella 377	Le Raccomandazioni del GAFI/FATF, febbraio 2012
Tabella 403	Società di sede Base legale di diritto svizzero

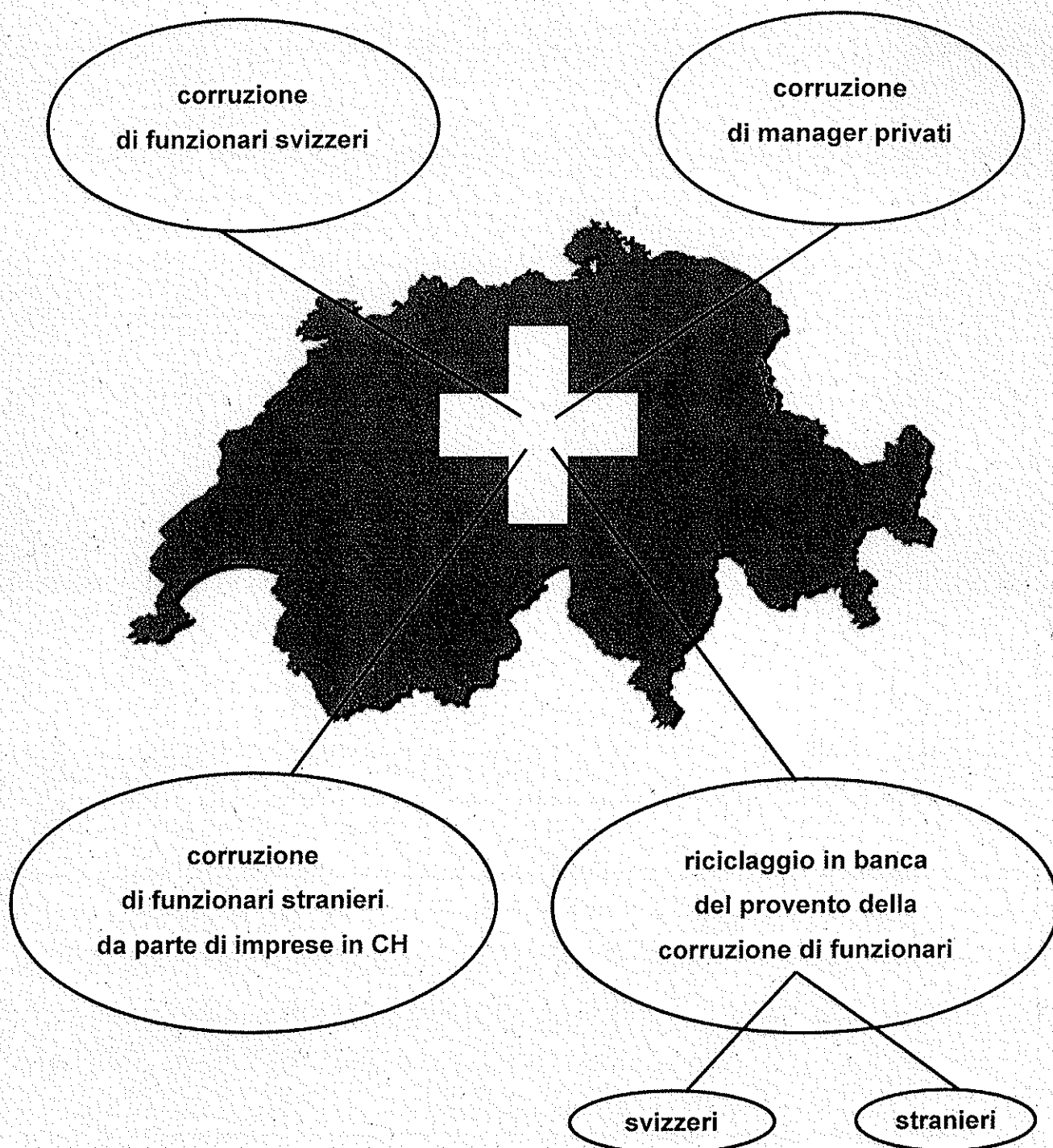
Prospettive

Allegati:

- Mozione di Thomas Minder Nr. 12.4274 "Divieto di accettazione di fondi di potentati da parte degli intermediari finanziari" del 14.12.2012 e presa di posizione del Consiglio degli Stati, sessione di primavera 2013, 11.03.2013
- Banche/2 FINMA sanziona alcuni istituti ginevrini (CDT 22.10.2013, pag. 26)

NOTA BENE: per maggiori dettagli cfr. le pubblicazioni in materia su www.pblaw.ch

Quale corruzione?



PROVENTO DI CORRUZIONE DEPOSITATO IN SVIZZERA casistica¹ dalla Lex Marcos, ai PEP, alla Lex Duvalier²

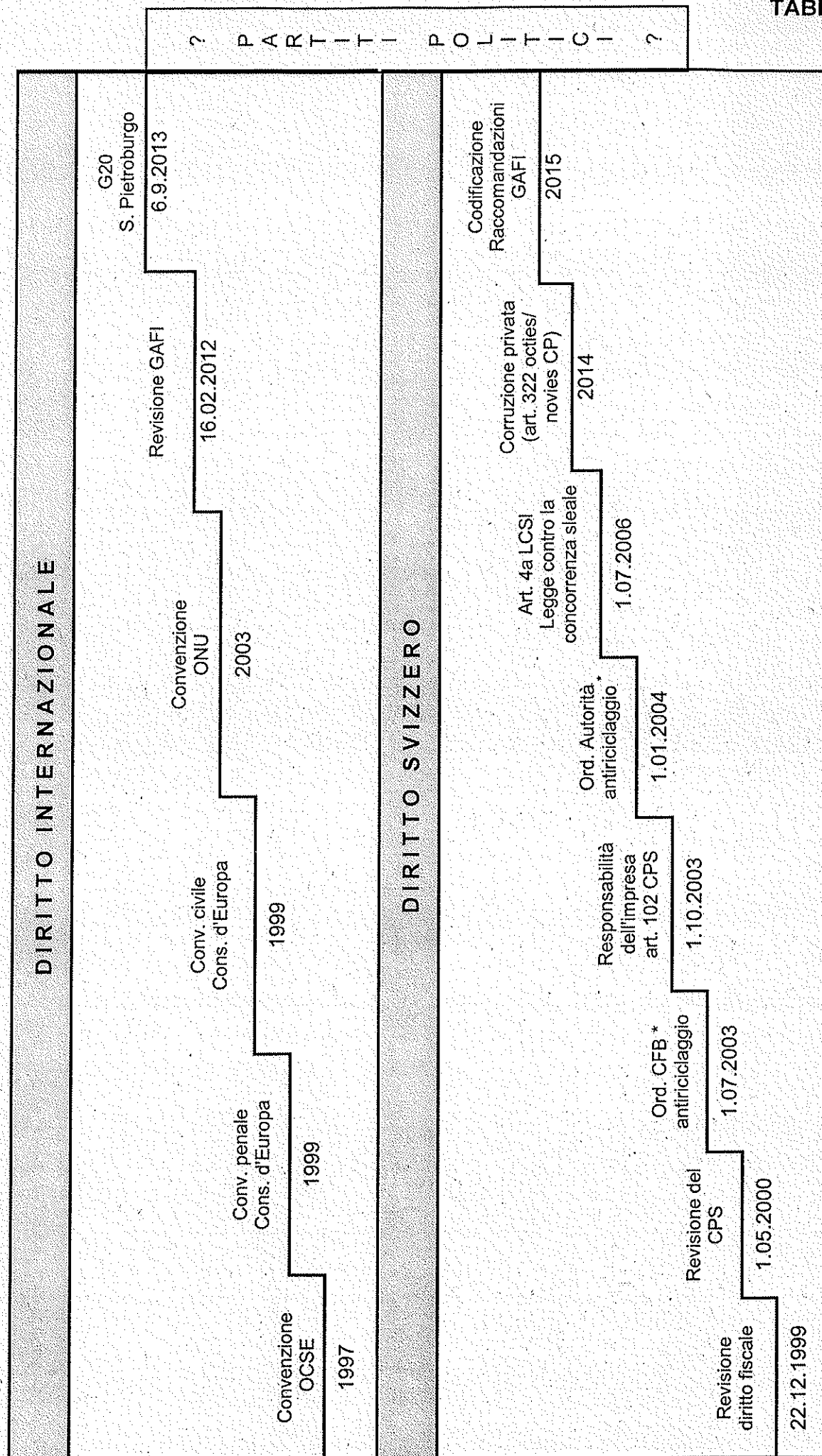
ANNI 2000	Italia	Argentina	Kazakistan /	Germania	Brasile	USA /	Irak ⁴	Taiwan	Siria: Assad
	Enelpower	Menem	Nasarbajew	Siemens	- Maluf /	GB/ Arabia	Oil for Food	ex Pres. Chen	Tunisia: Ben Ali /
	- IMI / SIR		Chrapunow		- funz. fiscali	Saudita		21 mio CHF	Egitto: Mubarak /
	- Finmeccanica			Francia		British Aerospace	Cile Pinochet	caso MUS ⁵	Costa d'Avorio:
	- Filobus di Roma			Alstom		(BAE) ³			Laurent Gbagbo /
	- Fondo Edifici di Culto /FEC							Ukraina	Libia: Gheddafi
								Guatemala	
								Portillo	
ANNI NOVANTA	Italia,		Perù						Zaire
	Mani pulite		Fujimori - Montesino		Mali		Gabon / Francia	India / Svezia	Mobutu
	(1047 condanne)			Moussa Traoré			Elf Aquitaine	Bofors	
	Spagna		Taiwan		Nigeria		Messico ⁷	Brasile	Russia
	Matesa		affaire des frégates		Abacha ⁶		Salinas	Giudice S.	Borodin
ANNI OTTANTA	Canada / Germania/Arabia Saudita		Russia		Lesotho		Pakistan	Corea	Germania
	carri armati Leopard		Nikiet		diga		Bhutto	diversi ex-primi ministri	"Parteispenden"
	Filippine		Haiti			USA/Nicaragua			
	Marcos ⁸		Duvalier ⁹			Irangate ("CONTRA")			
ANNI SETTANTA									
		</							

Cfr. il Rapporto della FINMA datato 11.03.2011 intitolato: *Gli obblighi di diligenza in relazione alle "persone esposte politicamente" (PEP)*:
<http://www.finma.ch/it/aktuell/pagine/aktuell-bericht-peg-20110311.aspx>

LEGENDA

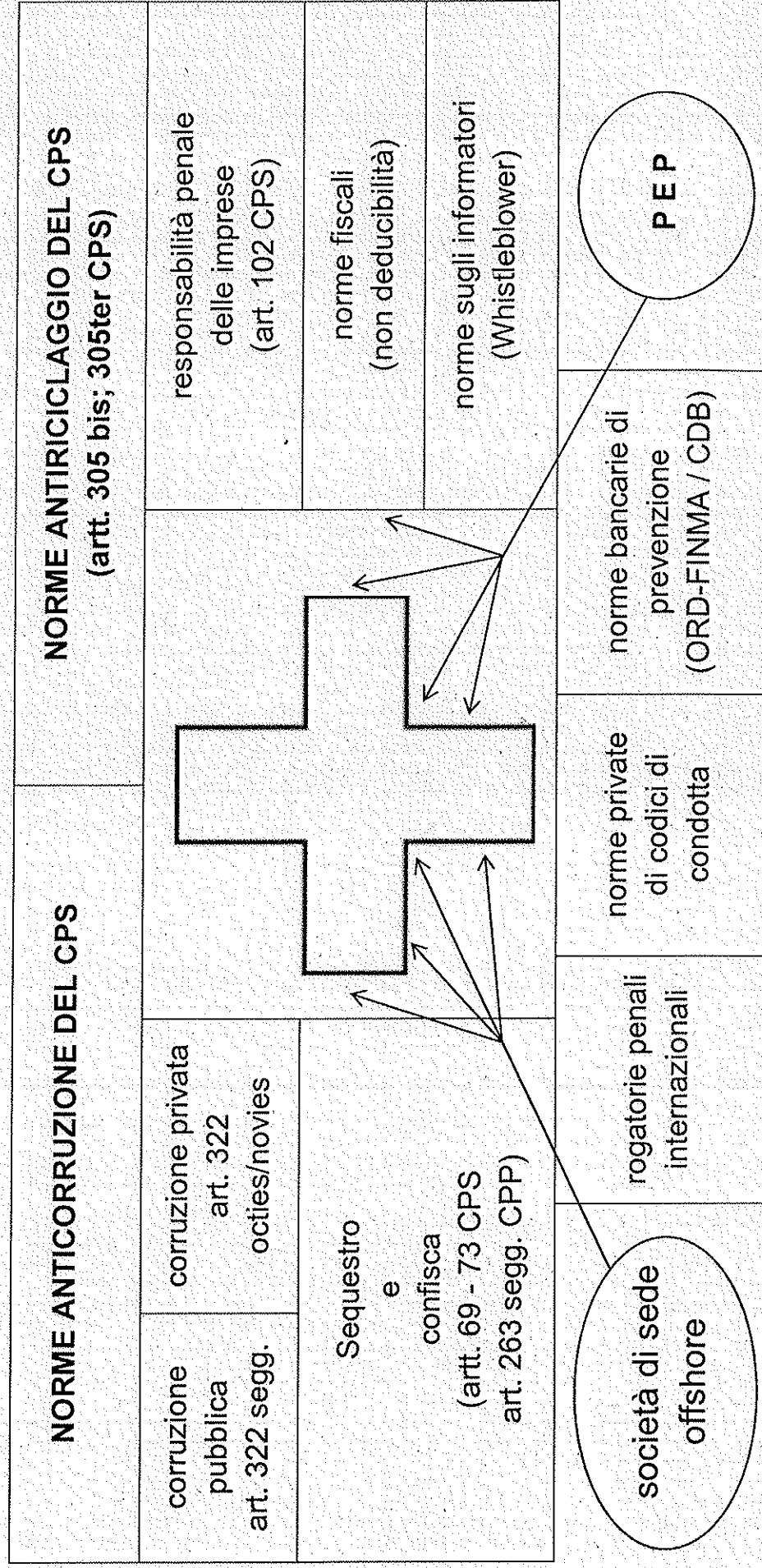
1. Per altri casi cfr. BERNASCONI Paolo, La place financière suisse et la fuite de capitaux, in L'Annuaire Suisse-Tiers Monde 2000, Institut Universitaire d'Etudes du Développement (IUED), Genève 2000, p. 53 ss. e BERNASCONI Paolo, Flux internationaux de capitaux d'origine illicite: la Suisse face aux nouvelles stratégies, in L'Annuaire Suisse-Tiers Monde 1990, Genève 1990; Reinle Michael, Die Meldepflicht im Geldwäschereigesetz, St. Gallen, 2007, p. 42, 102, 108, 156, 192, 461 ss.
2. Legge federale del 1° ottobre 2010 sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (Legge sulla restituzione degli averi di provenienza illecita, LRAI) in vigore dal 1.02.2011.
3. Il governo inglese bloccò l'inchiesta penale e annunciò il 1.02.2011 anche il blocco di una nuova legge contro la corruzione (Financial Times, Bribery Law will benefit business 2.02.2011)
4. Al 23.11.2007 il solo Ministero Pubblico federale aveva avviato già 36 procedimenti in questa vicenda
(cfr. <http://www.ba.admin.ch/ba/it/home/dokumentation/medienmitteilungen/2007/2007-11-230.html>)
5. Sequestro di CHF 660 milioni provento di truffa in danno della MUS, una delle principali aziende energetiche confermato con sentenza di condanna di numerosi dirigenti per truffa e riciclaggio del 10.10.2013 del Tribunale penale federale.
6. Cfr. Rapporto della Commissione federale delle banche del novembre 1998; DTF 1A.215/2004 del 7.02.2005 in 131 II 169.
7. *Consegnato al Messico il patrimonio di Salinas. L'Ufficio dei giudici istruttori federali chiude una procedura durata dodici anni*, Comunicato UFG, 18.06.2008
(<http://www.admin.ch/aktuell/00089/index.html?lang=fr&msg-id=19393>)
8. Il 24.03.1986 il Consiglio federale, con una storica decisione (adottata la sera prima, in fretta e furia, durante il ricevimento per il Presidente finlandese Koivisto, cfr. Newsletter Compliance N. 22 / marzo 2010, articolo N. 3) ordinò alle banche il blocco degli averi patrimoniali di Ferdinand Marcos, della moglie Imelda e delle persone vicine, alla vigilia del trasferimento dei fondi dal Credit Suisse di Zurigo e di Ginevra al Liechtenstein. Pochi giorni dopo seguirà una Circolare dell'allora Commissione federale delle banche, più strutturata anche formalmente, indirizzata a tutte le banche: era il battesimo della prevenzione anticorruzione mediante la collaborazione delle banche, che sarà poi codificata nelle Ordinanze antiriciclaggio della FINMA (allora ancora CFB).
9. Era toccato ancora una volta al Governo intervenire con una decisione d'urgenza, in virtù dei pieni poteri costituzionali, il 24.02.2010, per bloccare i fondi della famiglia dell'ex-dittatore di Haiti, Duvalier, poiché per il Tribunale federale (DTF 1C.374/2009 del 12.01.2010) non sussisteva più la base legale per mantenerne il sequestro decretato anni prima in esecuzione di rogatoria risalente addirittura al 12.06.1986.

EVOLUZIONE DELLA STRATEGIA SVIZZERA ANTICORRUZIONE



* Dal 1.01.2011 ORD-FINMA (Financial Market Authority)

CORRUZIONE INTERNAZIONALE IL MODELLO SVIZZERO



CONSEGUENZE PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI LEGATE ALLE NORME SULLA CORRUZIONE (DIRITTO SVIZZERO E SOFT LAW)

	Infrazioni in diritto svizzero ¹	Punibilità del riciclaggio di proventi della corruzione (CPS 305 bis)	Diritto di comunicazione (CPS 305 ter) ²	Dovere di comunicazione e di blocco (LRD 9 e 10)	Confisca (CPS 70-72) ²	Doppia punibilità (AIMP 64)	Doveri speciali di diligenza per gli intermediari finanziari (Ordinanza FINMA) ³
CORRUZIONE DI PUBBLICI UFFICIALI SVIZZERI	Corruzione attiva (CPS 322 ^{ter})	Sì	sì	sì	sì	sì	sì
	Corruzione passiva (CPS 322 ^{quater})	Sì	sì	sì	sì	sì	sì
	Accettazione di vantaggi ("pantouflage/Klimapflege") (CPS 322 ^{quinquies} , 322 ^{sexies})	no	no	no	sì	sì	sì
CORRUZIONE DI PUBBLICI UFFICIALI STRANIERI⁴	Corruzione attiva (CPS 322 ^{septies} cpv. 1) ⁵	Sì	sì	sì	sì	sì	sì
	Corruzione passiva (CPS 322 ^{septies} cpv. 2)	Sì	sì	sì	sì	sì	sì
CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO	Corruzione attiva (LCSI 4a cpv. 1 lett. a)	no	no	no	sì	sì	no
	Corruzione passiva (LCSI 4a cpv. 1 lett. b)	no	no	no	sì	sì	no

- CPS = Codice penale svizzero
- LRD = Legge federale sul riciclaggio di denaro
- AIMP = Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale
- ORD-FINMA = Ordinanza dell'8 dicembre 2010 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo in vigore dal 1.01.2011 (RS 955 033.0: http://www.admin.ch/ch/i/rs/c955_033_0.html)
- LCSI = Legge federale contro la concorrenza sleale

Annesso: multe USA a carico di banche estere

cfr. legenda sulla pagina seguente

LEGENDA

1. Queste norme sono entrate in vigore il 1.5.2000.
2. Questa possibilità è stata prevista anche dalla Convenzione contro la corruzione dell'ONU firmata l'11.12.2003 a Merida (Messico).
3. Si tratta delle norme di diligenza concernente le persone politicamente esposte (PEP). Cfr. gli artt. 2 cpv. 1 lett. a; 12 cpv. 3; 14 cpv. 2 lett. g; 24 cpv. 2 lett. f dell'Ordinanza FINMA antiriciclaggio, nonché l'art. A 39 dell'Annesso all'Ordinanza FINMA antiriciclaggio intitolato "Indizi di riciclaggio di denaro".
4. Perrin Bertrand, Corruption active d'agents publics étrangers. Quels risques pour les entreprises et leurs collaborateurs? L'Expert-Comptable Suisse 2009/4, pag. 264 e segg.
5. Mediante la ratifica della Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa del 27.1.1999, il Parlamento svizzero ha approvato due nuove norme che permettono di colmare una lacuna esistente: si tratta dell'art. 4a cpv. 1 lett. b LCSI concernente la corruzione passiva privata e del nuovo articolo 322septies cpv. 2 CPS concernente la corruzione passiva di funzionari pubblici stranieri. La relativa modifica è stata approvata in data 7.10.2005 dal Parlamento ed è entrata in vigore il 1.7.2006

Cfr. anche:

- Mark Pieth, Anti-Korruptions-Compliance, Praxisleitfaden für Unternehmen, Zürich/St. Gallen, 2011.
- Bertossa / Cassani / Chappuis / Dembinski / Harari / Lachat / Mitsilegas / Pieth, Lutte contre la corruption internationale. The never ending story, Zürich 2011.
- Newsletter Compliance 20/2009 "Corruzione del Ministero della Difesa inglese: condannati corrotto e corruttore".
- Newsletter Compliance 23/2010 "Multe e confisca a carico di banche nazionali ed estere per violazione di norme antiriciclaggio".
- Newsletter Compliance 23/2010 "Multa di 400 milioni di dollari per corruzione di funzionari stranieri".

CASISTICA STATUNITENSE

1. **MULTA DI 400 MILIONI DI DOLLARI PER CORRUZIONE DI FUNZIONARI STRANIERI**

Il 1 marzo 2010, il gruppo produttore di armi e aerei da caccia BAE Systems pfc (BAES) si è dichiarato colpevole davanti alla Corte dello Stato di Columbia di violazioni delle norme statunitensi anticorruzione (FCPA/Foreign Corrupt Practices Act), riconoscendo di avere utilizzato regolarmente "*marketing advisors*" per assicurarsi il mercato senza sottoporre a verifica la loro attività e di avere utilizzato numerose società di sede off-shore, in particolare nelle British Virgin Islands effettuando pagamenti per oltre 150 milioni di dollari. Pagamenti per circa \$ 20 milioni transitarono attraverso un conto bancario in Svizzera controllato da parte di un intermediario, con elevato rischio che quest'ultimo trasferisse parte dei pagamenti a funzionari del Regno dell'Arabia Saudita. BAES riconobbe di avere effettuato dichiarazioni false, negligenti ed incomplete e di avere omesso le dichiarazioni di legge nei confronti del governo americano, specialmente riguardo all'esportazione di materiali di interesse strategico. Ciò avvenne in particolare anche riguardo alla vendita di caccia a reazione alla Repubblica Ceca e all'Ungheria.

Oltre al pagamento della multa di \$ 400 milioni, BAES ha accettato di instaurare un programma di compliance in grado di scoprire e prevenire violazioni del FCPA e della legislazione nazionale di applicazione della Convenzione anticorruzione dell'OCSE. Inoltre, BAES ha accettato di sottoporre la sua attività al monitoraggio di un servizio di compliance indipendente per 3 anni e di effettuare una serie di rapporti sia a quest'ultimo sia al Dipartimento di giustizia americano (cfr. U.S. Department of Justice Office of Public Affairs, BAE Systems PLC Pleads Guilty and Ordered to Pay \$400 Million Criminal Fine, Mar. 1, 2010 <http://www.justice.gov/opa/pr/2010/March/10-crm-209.html>).

2. ABN AMRO BANK

Il 10 maggio 2010, davanti alla Corte distrettuale di Columbia, ABN AMRO BANK N.V., Amsterdam venne accusata dal Dipartimento americano di giustizia di ripetute violazioni del *Bank Secrecy Act (BSA)*, del *Trading with the Enemy Act (TWEA)*, e dell'*International Emergency Economic Powers Act (IEEPA)*, consistenti, principalmente, nell'omissione di sufficienti misure e procedure antiriciclaggio, con il risultato che circa 3.2 miliardi di dollari vennero trasferiti dalla succursale di New York dell'ABN AMRO BANK, dal gennaio 1998 al dicembre 2005, in modo da impedire la messa in opera delle verifiche previste dalle leggi suddette. Si trattava di transazioni destinate all'Iran, alla Libia, al Sudan, a Cuba e ad altri paesi colpiti da misure economiche decretate dagli USA. Secondo l'accusa, alcuni uffici, succursali, filiali e società partecipate del Gruppo ABN AMRO avrebbero rimosso o alterato dei nomi e delle referenze dai messaggi di pagamento in dollari destinati a persone residenti nei paesi suddetti, come per esempio cheques, assegni di viaggio, lettere di credito e transazioni di cambio. In tal modo, si conseguiva il risultato di eludere i filtri in opera nel sistema bancario americano che invece, senza le alterazioni suddette, avrebbero provveduto a bloccare le transazioni cosicché poterono passare inosservate. Fin dall'inizio dell'inchiesta, ABN AMRO fornì una cooperazione sostanziale alle autorità statunitensi e alle autorità straniere di vigilanza bancaria, conducendo un'ampia inchiesta interna ed introducendo un programma di compliance per assicurare la trasparenza completa nei pagamenti internazionali. Nel dicembre 2005, ABN AMRO firmò un decreto di accettazione delle condizioni imposte dal Dipartimento di giustizia allo scopo di bloccare un procedimento vero e proprio (*Deferred Prosecution Agreement*), pagando diverse penalità nei confronti di alcune autorità statunitensi. Il 10 maggio 2010 il procedimento si concluse sulla base di un pagamento di 500 milioni di dollari da parte di ABN Ambro (Cfr: US Department of Justice: Former ABN Amro Bank N.V. Agrees to Forfeit \$500 Million in Connection with Conspiracy to Defraud the U.S. and with Violation of Bank Secrecy Act, Press Release, May 10, 2010).

3. WACHOVIA BANK

Il 16 marzo 2010, Wachovia Bank, la quarta più grande banca commerciale americana, ha accettato un "Deferred Prosecution Agreement" con il U.S. Attorney General's Office of the Southern District of Florida, mettendo a disposizione in totale \$ 160 milioni tra multe e confische, essendo stata accusata di transazioni con "*casas de cambio*" messicane. L'accusa è stata di omissione intenzionale riguardo al programma antiriciclaggio, dal maggio 2003 fino a giugno 2008, in violazione del Bank Secrecy Act, favorendo attività di riciclaggio per un importo complessivo superiore a \$ 420 miliardi con *casas de cambio* messicane. L'abbandono del procedimento penale venne condizionato nella misura in cui, nello spazio dei prossimi 12 mesi, Wachovia Bank avesse adempiuto completamente a tutti i propri obblighi assunti di fronte all'autorità giudiziaria statunitense (cfr. United States v. Wachovia, N.A., U.S. Attorney's Office Southern District of Florida, Press Release, March 17, 2010: <http://www.justice.gov/usao/fls/PressReleases/100317-02.html> (Information / Deferred Prosecution Agreement)).

* * * * *

PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE ("PEP")
--

Norme di diligenza estratte dall'Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo

(Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) per gli intermediari finanziari dell'8 dicembre 2010, in vigore dal 1.01.2011

Art. 2 Definizioni

1 Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

a. persone politicamente esposte:

1. le seguenti persone che occupano una funzione pubblica preminente all'estero: capi di Stato e di Governo, politici di alto rango a livello nazionale, alti funzionari dell'amministrazione, della giustizia, dell'esercito e dei partiti a livello nazionale, organi superiori delle imprese pubbliche d'importanza nazionale,
2. le imprese e persone che sono riconoscibilmente legate per motivi familiari, personali o d'affari alle persone sopra elencate.

Art. 12 Relazioni d'affari che comportano un rischio superiore

- 3 **Le relazioni d'affari con persone politicamente** esposte e quelle con banche estere per le quali un intermediario finanziario svizzero effettua operazioni quale banca corrispondente sono considerate in ogni caso a rischio superiore.

Art. 14 Chiarimenti complementari in caso di rischi superiori

- 1 L'intermediario finanziario procede, in misura proporzionata alle circostanze, a chiarimenti complementari riguardanti le relazioni d'affari o le transazioni che presentano rischi superiori.
- 2 A seconda delle circostanze, occorre chiarire segnatamente:
 - g. se la controparte o l'avente economicamente diritto è una persona politicamente esposta;**

Art. 18 Responsabilità della direzione generale

- 1 La direzione generale o almeno uno dei suoi membri decide in merito a:
 - a. l'avvio e, annualmente, il proseguimento delle relazioni d'affari con le persone politicamente esposte;**

Art. 24 Direttive interne

- 1 L'intermediario finanziario emana direttive interne sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e le comunica alle persone interessate in forma adeguata. Tali direttive devono essere approvate dal consiglio di amministrazione o dalla direzione generale.
- 2 **Nelle direttive interne sono disciplinati in particolare:**
 - f. la politica dell'impresa nei confronti delle persone politicamente esposte;**

Art. A 39

**dell'Annesso intitolato "Indizi di riciclaggio di denaro"
dell'ORD-FINMA 1**

Procedimenti penali contro il cliente dell'intermediario finanziario per crimini, corruzione o sottrazione di fondi pubblici.

Cfr. anche la Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LRAI) del 1° ottobre 2010, in vigore dal 1.02.2011 (Lex Duvalier)

Personnes exposées politiquement (PEP)

Estratto**Questions fréquemment posées à la CFB¹****Lutte contre le blanchiment d'argent**

Comment s'organise la surveillance en matière de lutte contre le blanchiment d'argent?

Questions fréquemment posées concernant l'Ordonnance de la CFB sur le blanchiment d'argent

Pourquoi les personnes exerçant des fonctions publiques en Suisse sont-elles exclues de la définition de PEP?

L'utilisation abusive d'un compte par une PEP dans son pays d'origine est en principe moins probable qu'à l'étranger. De surcroît, l'élargissement de la définition de PEP à des personnes exerçant des fonctions publiques en Suisse aurait eu pour conséquence d'étendre le cercle des personnes concernées de manière importante, des problèmes de ressources pouvant en résulter au niveau de la direction (cf. art. 22 al. 1 lit. a OBA-CFB). Il n'est toutefois pas exclu que certaines personnes exerçant des fonctions publiques en Suisse doivent, sur la base des critères de risques développés par une banque déterminée, être classées dans la catégorie des relations présentant des risques accrus.

De quelle manière doit-on traiter des PEP étrangères qui ouvrent un compte auprès d'une succursale étrangère ou d'une société étrangère d'un groupe suisse dans leur pays d'origine?

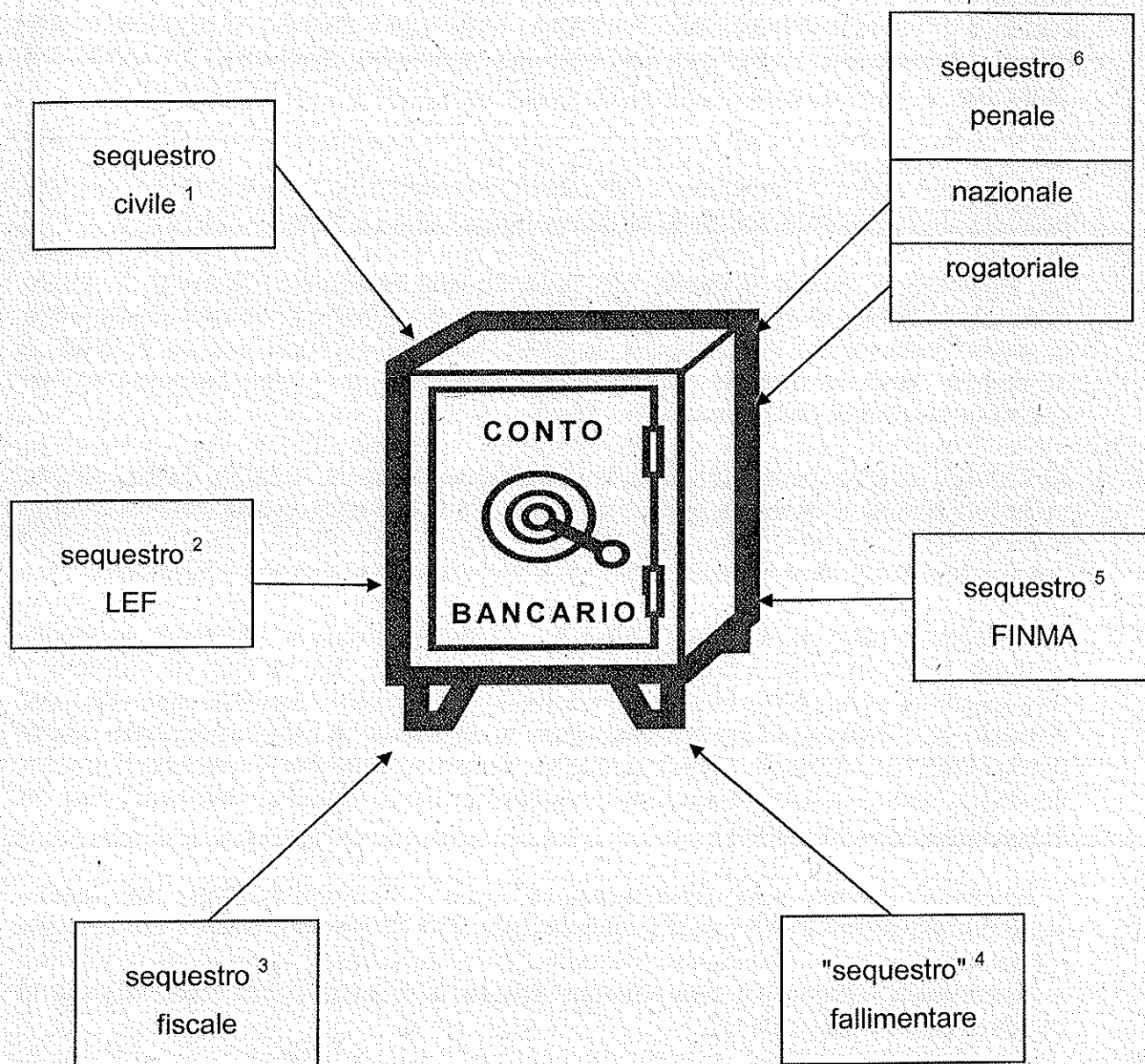
D'une manière générale, les relations d'affaires avec des PEP étrangères dans leur pays d'origine ne doivent pas être considérées comme comportant des risques accrus, à moins que d'autres facteurs n'indiquent la présence de risques accrus. Il y a lieu toutefois de réserver les éventuelles règles contraires de l'Etat d'origine concerné.

Une personne ayant abandonné les fonctions publiques qui faisaient d'elle une PEP doit-elle encore être considérée et traitée comme telle?

Non. Il s'agira toutefois d'examiner dans quelle mesure la relation d'affaires ne devrait pas, sur la base d'autres facteurs, être considérée comme comportant des risques juridiques ou des risques de réputation accrus au sens de l'art. 7 OBA-CFB.

¹ Ora FINMA: Cfr. <http://www.finma.ch/archiv/ebk/f/faq/faq9.html#Art1>

SEQUESTRI CONCORRENTI su beni patrimoniali in territorio svizzero



Legenda della Tabella intitolata:

**SEQUESTRI CONCORRENTI SU BENI PATRIMONIALI
IN TERRITORIO SVIZZERO**

1. Mediante decreto provvisorio il Tribunale civile può ordinare nei confronti di una banca o di un'altro intermediario finanziario il divieto di disporre di un determinato avere patrimoniale, come per esempio un pacchetto azionario, un credito, il contenuto di una cassetta di sicurezza o un deposito presso un istituto bancario.
2. L'art. 271 LEF (Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento) prevede la facoltà del giudice civile di ordinare il sequestro provvisorio di averi patrimoniali nei confronti di un debitore residente all'estero oppure residente in Svizzera.
3. La legislazione fiscale svizzera, sia federale che cantonale, prevede a favore dell'autorità fiscale e a tutela di un credito fiscale, strumenti equivalenti al sequestro di diritto civile, come per esempio la prestazione di garanzie oppure l'ordine di sequestro vero e proprio notificato al detentore di averi patrimoniali del contribuente, come per esempio una banca.
4. Nell'ambito di una procedura di fallimento riguardante un debitore fallito, avente sede o domicilio in Svizzera oppure all'estero, l'autorità competente per il fallimento può ordinare sequestri o misure equipollenti, come il divieto di disporre degli averi patrimoniali della persona fisica o giuridica di cui è stato dichiarato il fallimento.
5. La Financial Market Authority (FINMA), ossia l'autorità di vigilanza sull'intero sistema bancario, assicurativo e finanziario svizzero, ha facoltà di ordinare il sequestro di averi patrimoniali ed anche la successiva confisca, specialmente riguardo al provento di attività che sono state svolte in violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria e finanziaria, come per esempio il provento di insider trading o comunque di operazioni considerate come "abusi di mercato" (art. 35 legge federale sulla FINMA).
6. Il Ministero pubblico della Confederazione come il Ministero pubblico dei Cantoni sono competenti per ordinare il sequestro (art. 263 CPP) del provento di reato, dei surrogati ed anche il sequestro cosiddetto "per equivalente", specialmente riguardo a quegli averi patrimoniali che possono entrare in linea di conto come oggetto di confisca (art. 70 segg. CPS).